

CLXIX.

TORNATA DI VENERDI 20 MARZO 1903.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIANCHERI**.

INDICE

Comunicazioni della presidenza:	
Salute del deputato Bovio.	6555
Disegni di legge:	
Edificio Universitario di Catania (<i>presentazione</i>).	
NASI (<i>ministro</i>)	6555
Alluvioni e frane, opere marittime; linea Domodossola-Isello (<i>presentazione</i>).	
BALENZANO (<i>ministro</i>)	6577
FILI-ASTOLFONE	6577-97
Ordinamento giudiziario (<i>seguito della prima lettura</i>).	
CUZZI	6561
CARATTI	6577
FORTIS	6582
GIANFURCO	6588
LUCCHINI LUIGI	6561
ROMANO ADELELMO	6577
ROMANO ADELELMO	6594
Interrogazioni:	
Arresto di un medico italiano nella città del di Buona Speranza.	
BACCELLI ALFREDO (<i>sottosegretario di Stato</i>)	6556-58
SANTINI	6557-59
Tutela del patrimonio artistico.	
BARNABEI	6561
CORTESE (<i>sottosegretario di Stato</i>)	6559
SANTINI	6560
Conservazione delle opere dello scultore Ercole Rosa.	
CORTESE (<i>sottosegretario di Stato</i>)	6561
SANTINI	6561
Mozione (lettura).	
Tutela del patrimonio artistico (Barnabei)	6597
Osservazioni e proposte (lavori parlamentari).	
PRESIDENTE	6597
Relazione (presentazione).	
Bonificazione dell'Agro Romano.	
BALENZANO (<i>ministro</i>)	6577

La seduta comincia alle ore 13, 15.

Bracci, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare per presentare un disegno di legge.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la costruzione di un secondo piano dell'edificio universitario di Catania.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Congedi.

Presidente. L'onorevole Cottafavi ha chiesto un congedo di giorni 5 per motivi di famiglia. (*È concesso*).

Comunicazioni.

Presidente. Dal presidente della Corte dei conti ho ricevuto la seguente comunicazione:

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese di marzo non è stata fatta alcuna registrazione con riserva ».

Il Presidente.

G. FINALI.

Notizie sulla salute dell'onorevole Bovio.

Presidente. Poiché la Camera si interessa legittimamente alla salute dell'onorevole Bovio, mi compiaccio vivamente di comunicare il seguente telegramma pervenutomi or ora:

« Miglioria condizioni salute professore Bovio continua. Sanitari dichiarano che, non sopravvenendo crisi, fra due giorni potrebbe dichiararsi fuori pericolo ». (*Benissimo*).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. Abbiamo una interrogazione dell'onorevole Bossi al ministro degli affari esteri.

« sull'arresto del dottor Giuseppe Saporiti, eseguito in modo brutale a Cape-Town dalle autorità inglesi, per esercizio abusivo della medicina quantunque regolarmente munito della laurea in medicina e chirurgia italiana ».

È presente l'onorevole Bossi? (No).

Poichè l'onorevole Bossi non è presente, passeremo alla interrogazione dell'onorevole Santini allo stesso ministro degli affari esteri, relativa al medesimo argomento, « per chiedergli quale azione diplomatica abbia svolto od intenda di svolgere presso il gabinetto inglese per l'arresto arbitrario di un medico italiano nella città del Capo di Buona Speranza ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Baccelli Alfredo, sotto segretario di Stato per gli affari esteri. Tengo anzitutto a dichiarare che, se io chiesi la volta scorsa che queste interrogazioni degli onorevoli Bossi e Santini fossero rinviate, fu non già perchè il Ministero degli affari esteri non possedesse le informazioni intorno a ciò che era avvenuto al dottor Saporiti, ma soltanto perchè io desiderava di dare notizia alla Camera delle pratiche dal Ministero e dai suoi agenti compiute nell'interesse del dottore stesso.

Il dottor Saporiti chiese d'essere iscritto nel registro dei medici autorizzati ad esercitare nella Colonia del Capo. Codesta iscrizione fu però negata perchè ad essa contrastavano le disposizioni della legge locale. Il dottor Saporiti insistè vivamente: il console nostro patrocinò i suoi interessi, ma non potè superare le difficoltà che si frapponevano.

Ciò non ostante il dottor Saporiti credette di continuare nell'esercizio della sua professione presso gli abitanti della Colonia e presso gli stranieri. Ora, siccome l'articolo 9 della legge 15 aprile 1830, che vige nella Colonia del Capo, stabilisce che chi esercita senza autorizzazione certe professioni in quella Colonia può essere passibile di pene non lievi, e deve soffrire la prigionia, così, data la insistenza del dottor Saporiti, egli fu imprigionato: per altro, egli fu rilasciato libero nelle 24 ore, previa cauzione che prestò.

Ora io debbo dire brevi parole agli onorevoli interroganti intorno a questi due obietti, anzitutto intorno alla legittimità o meno dell'arresto, quindi intorno all'azione spiegata dal Governo a favore del dottor Saporiti.

Per ciò che riguarda la legittimità dell'arresto io non posso sollevare obiezioni di sorta.

È stabilito dalle leggi della Colonia del Capo che possono esercitare coloro, i cui paesi accordano agli stranieri il pieno esercizio delle professioni liberali. Ora tutti sanno che l'art. 23 della nostra legge sanitaria accorda ai medici stranieri l'esercizio della professione presso le colonie straniere, ma non accorda l'esercizio della professione presso gli italiani: essendo in vigore nella Colonia del Capo una legge, che stabilisce la perfetta reciprocità, è evidente che nella Colonia del Capo non possono esercitare presso gli abitanti della Colonia stessa i medici italiani.

Si potranno fare delle osservazioni intorno al rigore delle leggi della Colonia del Capo, ma evidentemente non può il Governo italiano entrare in apprezzamenti intorno a leggi di paesi stranieri che sono liberi di governarsi come meglio credono. Potrà l'onorevole Santini muovere osservazioni intorno al regime, intorno al trattamento che si fa in Italia ai medici stranieri; ma egli converrà meco che queste osservazioni non possono essere mosse al Ministero degli affari esteri, che non ha competenza in simile argomento.

Non voglio però tralasciare di dire come il Governo italiano fece quanto in simile occasione poteva; cioè, il Governo raccomandò al console generale in Cape-Town (e non mancarono neppure i suoi buoni uffici a Londra) che al dottor Saporiti fosse fatto il trattamento meno severo che era possibile. Ed io sono lieto di annunziare alla Camera che questi buoni uffici sortirono effetto. Il giudizio fu fatto, ma non innanzi alle Assise, come da principio si riteneva, ed il dottor Saporiti non fu condannato che alla sola ammenda di due lire sterline.

Se il dottor Saporiti desiderasse di esercitare la professione presso la Colonia straniera della Città del Capo, il Governo farebbe valere il suo diritto; ma il dottore stesso, interrogato per telegrafo da noi, ha risposto che egli non intendeva avere questo esercizio limitato, ma intendeva di potere esercitare presso tutti gli abitanti della Colonia.

Ora per questo pieno esercizio egli non può vantare alcun diritto, e il Governo italiano non può quindi sostenerlo in tale sua domanda.

Esercitare un'azione diplomatica intorno a simile argomento non sarebbe stato nè conveniente nè opportuno: le azioni diplomatiche impegnano la dignità del paese, e questa è troppo gelosa perchè ci si possa esporre ad insuccessi, i quali molto probabilmente non man-

cherebbero, dappoichè non siamo assistiti, nella specie, dalle precise disposizioni delle leggi.

Presidente. L'onorevole Santini ha facoltà di parlare per dichiarare se sia soddisfatto.

Santini. Ed io tengo, anzitutto, a ricordare che l'onorevole sottosegretario di Stato agli esteri, nella seduta in cui giunse la volta dell'interrogazione, che ora svolgo, disse che invitava gl'interroganti a rinviarla comechè il Ministero degli esteri non possedesse tuttora gli elementi necessari per rispondere.

Ora non direi il vero se asserissi che attendevo molto dalle risposte del sottosegretario di Stato; ma un pochino più, francamente, attendevo.

L'opposizione alla domanda di esercizio professionale medico, presentata dal dottore Saporiti alle autorità di Cape-Town, è legittimata, secondo il sottosegretario di Stato, dalla legge locale del 1830, davvero molto vecchia. Ma per avventura egli non ha preso cognizione del secondo decreto reale inglese del 26 novembre 1891, che ho qui nel suo testo originale e che farò tenere all'onorevole Morin, perchè a lui la lingua inglese è familiare; decreto il quale stabilisce che i laureati in medicina e chirurgia in tutte le università italiane sono completamente riconosciuti per essere registrati nel libro dei praticanti stranieri. (*The Foreign List of the Office Medical Register*), a condizione peraltro, giusta il *Medical* del 1886, di produrre i seguenti certificati.

Traduco sostanzialmente dall'inglese:

1^o. Il diploma di dottore in medicina e chirurgia di una Università italiana;

2^o. Sodisfacente, ossia legale evidenza di identità.

3^o. *Idem* di buon carattere, ossia fedina criminale pura;

4^o. *Idem* di essere autorizzato dalle leggi italiane a praticare la medicina, la chirurgia e l'ostetricia in Italia;

5^o. *Idem* di nazionalità, e che il richiedente non sia suddito Britannico, o, se lo sia, che il detto diploma sia stato conseguito quando il suo possessore non era domiciliato nel Regno Unito, ecc. ecc.

Non è ancora spenta l'eco dell'inno, sublime e poetico, che l'onorevole Zanardelli, rispondendo ad una mia interpellanza in proposito, scioglieva a quella grande libertà, che noi diamo a tutti e che gli altri non danno a noi. (*Si ride.*) E le sentimentali dichiarazioni presidenziali furono appoggiate e ribadite dal mio amico Leonardo Bianchi, in quel momento, (e glielo

dissi in pubblica adunanza di medici) più che medico, deputato ministeriale.

La legittimità dell'arresto è stata proclamata dal sottosegretario di Stato. Io, invece, questa enunciazione dichiaro una bestemmia. La legittimità dell'arresto come si può sostenere quando, secondo la legge inglese 26 novembre 1891, che ho letto or ora, si concede la reciprocità ai medici italiani? Il dottore Saporiti dimandò di esercitare; ciò gli fu rifiutato, e venne arrestato ammalato, strappato dal letto, brutalmente, come non è nelle consuetudini inglesi; e, per ottenere la libertà provvisoria, ha dovuto sborsare lire 10 mila italiane.

Ma ove l'onorevole sottosegretario di Stato degli esteri mi dà buono e facile giuoco è quando egli invoca l'articolo 23 della nostra legge sanitaria, che autorizza, pur troppo, senza reciprocanze, i medici stranieri ad esercitare presso i propri connazionali; controllo impossibile, come io ho dimostrato in molti miei discorsi. Ma gli italiani all'estero, eccettuata l'Inghilterra grazie alla nostra agitazione, neppure presso i propri connazionali, possono esercitare la professione medica. Ma l'onorevole Zanardelli, alla cui alta autorità credo che anche un uomo quale l'onorevole Baccelli Alfredo voglia inchinarsi, proclamò da quel banco che egli ammetteva ampia libertà per questi medici, veri avventurieri esotici, in omaggio a quella civiltà, di cui siamo maestri, perchè esercitino come, quando, presso chi loro talenti.

Ma vi ha qualche cosa di più grave. Una commissione; di cui facevano parte l'illustre senatore Durante, chi ha l'onore di parlarvi, quale modesto presidente dell'ordine dei medici, ed altri egregi senatori, ci recammo dal ministro Nasi, deplorando come agli stranieri si regalassero quasi le lauree nelle università italiane.

Una voce. È vero!

Santini. Tale dottore Brock dicesi ispirasse una corrispondenza romana al famoso giornale medico inglese *The Lancet*, nella quale affermavasi che si conquista la laurea medico-chirurgica in Italia senza neppure conoscere la lingua del paese, purchè si paghi la tassa.

Questo è un obbrobrio per la scienza italiana!

Il Saporiti ha reclamato da tempo al ministero degli esteri, ed io vorrei questo lodare per l'opera sua se fosse risultata efficace. Ma nulla ha ottenuto. Ora io non giungo a comprendere come l'onorevole sotto segretario di Stato possa invocare l'articolo 23, che è pro-

prio il fulcro della questione, e che la tesi mia avvalorata. L'articolo 23 è, dopo tutto, uno sfregio alla scienza italiana; perchè, mentre le nostre lauree, che non temono confronto, sono disconosciute all'estero, ammette che gli stranieri vengano qui ad esercitare come loro meglio garba, sottraendosi anche al pagamento delle tasse, tanto pesanti sui nostri poveri e onesti professionisti.

Il dottore Giuseppe Maria Saporiti, laureato dieci anni sono nell'Università di Genova, (questa è una lettera in data del tre di questo mese) si è recato a Cape-Town, capitale del Capo di Buona Speranza, ed ha chiesto licenza all'autorità locale di esercitare la professione.

Gli venne rifiutata. Sorpreso, perchè credeva aver diritto di reciprocità mediante la convenzione 25 novembre 1891 fra l'Italia e l'Inghilterra, che mi duole, ma non mi sorprende, sia ignorata al Ministero degli esteri. . . .

Baccelli Alfredo, sottosegretario di stato per gli esteri. Non lo ignoro, chiedo di parlare!

Santini. Dopo parlerò anch'io un'altra volta (*Si ride*) ...tanto che mi prenderò il disturbo, come ho detto, di farlo tenere nello ufficiale testo inglese al ministro Morin.

È chiaro; instò il Dottor Saporiti perchè si telegrafasse al Governo della Metropoli, e da Londra si rispose esser vero che esiste il trattato di reciprocità, e che i medici inglesi professano in Italia, ma solo per i forestieri. Quest'ultima frase: *solo per i forestieri*, bastò perchè gli suspendessero la licenza, deferendo il caso ad una Commissione, che si radunerà chissà quando, e che deciderà chissà che cosa, nonostante che egli chiedesse che, in via provvisoria, gli si concedesse l'esercizio solo per i forestieri.

Dunque, gli fu rifiutato l'esercizio anche per i forestieri (*L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri fa cenni negativi*).

Le mie informazioni non temono smentite; assolutamente non le temono, onorevole sottosegretario di Stato.

Presidente. Onorevole Santini, venga alla sua conclusione.

Santini. Vengo alla fine; e tanto più mi affretto alla fine, perchè ho la mia centesima interpellanza su questa vergogna del Governo italiano, che non sa difendere i nostri titoli accademici. La chiamo vergogna!

Presidente. Onorevole Santini, moderi le sue espressioni!

Santini. Dico che le lauree mediche italiane valgono quanto quelle inglesi, le germaniche, le austriache, le americane e le francesi, e che un Governo, il quale tolleri che gli avventurieri stranieri vengano qui a disputare il pane ai medici nostri, ed a togliere il prestigio ai titoli nostri accademici, quel Governo, sia di Zanardelli, sia di qualunque altro, è un Governo che non fa il suo dovere.

La mia interpellanza è nell'ordine del giorno; ma mi tarda esprimere la mia dolorosissima sorpresa che un Governo liberale, come lo attuale ama proclamarsi, non tenga conto dei voti di tutti i Consigli dell'ordine dei medici, della Federazione di tutti i medici italiani, i quali gelosi, più ancora che dei propri, del resto più che legittimi interessi, del prestigio delle lauree, domandano al Governo che li protegga. Non è forse consentito agli stranieri, medici, di esercitare? D'altra parte, l'onorevole Zanardelli consentirebbe alle migliaia di avvocati, che sono all'estero, di venir qui a far concorrenza agli avvocati nostri? (*Approvazioni ed ilarità*) Concludo deplorando che non si dia ragione ad uomini, che reclamano, più che per altro, pel loro prestigio morale e per il decoro della Patria. E mi sorprende molto che al Ministero degli esteri si ignorino queste cose; tanto più che si tratta di atti che sono firmati da Edoardo VII Re d'Inghilterra ed Imperatore delle Indie. (*Commenti*).

Baccelli Alfredo, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Baccelli Alfredo, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non posso lasciare senza risposta alcune delle osservazioni fatte dall'onorevole Santini. Anzitutto, debbo rammentargli che io dichiarai, nella passata seduta, che attendeva notizie, prima di rispondere....

Santini. Disse che non aveva elementi.

Baccelli Alfredo, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. e le notizie erano precisamente intorno all'opera che noi avevamo spiegato. Posso poi assicurare l'onorevole Santini, (poichè ho qui un telegramma in questo senso, spedito dal console generale in Cape Town) che al dottor Saporiti fu appunto offerto di sostenere, come era suo diritto, la libertà che egli aveva di esercitare presso la colonia straniera di Cape Town; ma egli volle il pieno esercizio.

Santini. Aveva ragione.

Baccelli Alfredo, sottosegretario di Stato

per gli affari esteri. Ma il pieno esercizio lo ho dimostrato che egli non può ottenere.

Santini. Io le ho dimostrato il contrario.

Baccelli Alfredo, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. No, onorevole Santini; poichè, quando ella ricorda la legge inglese, non rammenta che la legge inglese non vige nella colonia del Capo di Buona Speranza.

Santini. Non vige nel Transvaal.

Baccelli Alfredo, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non vige nella colonia del Capo di Buona Speranza, come è stato dichiarato dall'ambasciatore a Londra, interpellato in proposito.

La disposizione inglese citata dall'onorevole Santini vale per la Gran Bretagna, ma non per la Colonia del Capo, la quale, se l'onorevole Santini si prenderà la cura d'osservare il trattato italo-britannico del 1883, troverà anche esclusa dal trattato stesso. Dopo ciò, non ho altro da dire.

Santini. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Parli.

Santini. Non vorrei lesinare un ringraziamento al Governo per le informazioni che ha assunte; ma insisto nei miei apprezzamenti. Sia pure che la legge inglese non viga nei riguardi della Colonia del Capo, ciò che non credo del tutto esatto, perchè mi sentirei mortificato in riconoscere che la Consulta sia stata giocata dal Governo inglese, (*Rumori*) che ci avrebbe data la reciprocità pel Regno Unito, escludendola per le Colonie, dove i nostri emigranti si avviano continuamente sì, che l'opera dei medici connazionali vi è anche più necessaria. (*Interruzioni.*) Io amo augurarmi che l'onorevole Zanardelli, che è a capo di un Governo liberale, tornando sulle dichiarazioni sentimentali, che utili fece per gli altri, non per noi, voglia, come è suo dovere, proteggere il prestigio della scienza italiana.

Baccelli Alfredo, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. L'abbiamo sempre protetto.

Presidente. L'onorevole Bossi non è presente.

Così è esaurita questa interrogazione.

Verrebbe ora quella dell'onorevole Gaetani di Laurenzana al ministro dei lavori pubblici « sulle ultime notizie dei feriti per il disastro fra Isoletta-Roccasecca e sul nuovo incidente alla stazione di Sparanise al treno partito stamani da Napoli alle otto ».

Questa interrogazione s'intende differita non essendovi nè il ministro, nè il sottosegretario di Stato.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Libertini Gesualdo al ministro dei lavori pubblici.....

Libertini Gesualdo. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Libertini Gesualdo. Propongo che, poichè non sono presenti nè il ministro, nè il sottosegretario per i lavori pubblici, la mia interrogazione sia rimessa a giorno fisso.

Presidente. È inutile che ella faccia questa proposta poichè non sono presenti nè il ministro nè il sottosegretario di Stato.

Verrebbe ora l'interrogazione dell'onorevole Emilio Bianchi al ministro dei lavori pubblici; ma anch'essa viene differita.

Viene quella dell'onorevole De Martino al ministro dei lavori pubblici.....

De Martino. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

De Martino. D'accordo col ministro dei lavori pubblici prego la Camera di volere stabilire lo svolgimento della mia interrogazione e di quella degli onorevoli Riccio e degli onorevoli Nofri e Turati sul medesimo argomento per la seduta di lunedì 24 corrente.

Presidente. Se nessuno fa opposizione, questa proposta dell'onorevole De Martino s'intenderà approvata.

(*Così rimane stabilito.*)

Verrebbe una interrogazione dell'onorevole Santini ai ministri dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici.

Cortese, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Poichè il più interessato è il ministro dei lavori pubblici, così prego l'onorevole presidente di rimettere questa interrogazione ad una delle prossime sedute.

Presidente. Questa interrogazione allora è differita.

Viene dopo un'interrogazione dell'onorevole Santini al ministro della istruzione pubblica « per conoscere se, in vista del meditato, allestito, pronto esodo all'estero di grande parte del glorioso patrimonio artistico nostro, non creda avvisare d'urgenza ai nuovi provvedimenti legislativi intesi a sospendere la esecuzione della recente legge sulle antichità ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

Cortese, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Io condivido in gran parte gli apprezzamenti dell'onorevole Santini nel

lamentare l'esodo continuo dei nostri oggetti d'arte; però i provvedimenti che egli invoca sono, come egli ben dice nella sua interrogazione, provvedimenti d'indole legislativa. Posso assicurarlo che il ministro della istruzione pubblica si preoccupa di questa questione e sarà lieto di poter presentare provvedimenti al riguardo non appena ciò gli venga consentito dall'ordine dei lavori parlamentari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini per dichiarare se sia soddisfatto.

Santini. Poichè il giorno 12 del prossimo giugno venturo scadono i termini per l'attuazione della fatale legge sulle antichità, legge talmente fatale che i miliardari americani, i quali hanno pletora di danaro infruttuoso, dichiarano nei loro giornali che ci vogliono togliere l'anima..... (*Interruzioni*).

Così hanno detto, alludendo agli acquisti dei nostri capolavori!... e poichè il patrimonio artistico italiano è tanta e così nobile parte dell'anima italiana, io affermo la necessità che il Governo presenti un catenaccio anche domani, ma non consento in modo alcuno che si giunga al 12 giugno senza che si sia provveduto in proposito. Pare il Governo lo ignori; ma lo sanno pure gli scopini di Roma che più di dieci milioni in statue ed altri oggetti artistici di Roma sono già imballati, pronti ad essere spediti all'estero allo spuntare del 12 giugno. E da tempo se ne esercita impunemente il traffico clandestino fuori Porta S. Paolo e fuori Porta Portese, e si imbarcano per il Tevere sotto il naso dell'autorità. (*Approvazioni. - Interruzioni*).

Qui la politica, grazie a Dio, non c'entra per nulla: e poichè alla pubblica istruzione siede un uomo, che io sono tra i primi a stimare ed amare e che è fornito di molto spirito, l'onorevole Nasi, non dubito che egli, riconoscendo di avere errato, innamorato come è del patrimonio artistico italiano, così glorioso, farà atto di resipiscenza, e con nuovi mezzi legislativi, come ho formulato nel testo della mia interrogazione, eliminerà i fatali effetti di questa legge.

Ricordo ancora le parole, amoroze per l'arte, del mio amico Barnabei, quando in questa Camera veniva a mettere il Governo sull'avviso perchè ciò che dolorosamente accade, non succedesse. Il Governo non fu abbastanza forte per difendersi contro gli armeggi di ingordi speculatori, ed è doloroso che nomi di deputati siano coinvolti in queste losche faccende. (*Oh! Oh!*).

Voci Chi sono? I nomi! I nomi!

Presidente. Onorevole Santini, la invito a ritirare questa sua affermazione (*Rumori. - Commenti*).

Santini. I nomi andate a cercarli sulle rovine del palazzo Giustiniani, e li leggerete! (*Commenti in vario senso*).

Presidente. Onorevole Santini, non è lecito elevare dubbi relativamente ai suoi colleghi!

Santini. Sì, eleviamoci nelle sfere sublimi dell'arte!

Barnabei. Domando di parlare per fatto personale.

Santini. Noi man mano vedremo spogliata questa nostra cara Italia di tutte le opere più importanti, di tutto quello, che ci hanno lasciato in eredità tanti nostri antenati, di quanto è il parto del genio insuperato dei nostri artisti. Onorevole Cortese, io faccio appello a lei, come faccio appello all'onorevole Nasi, perchè vengano al più presto possibile, prima che la Camera prenda le sue vacanze, a presentare un catenaccio, che impedisca questo dolorosissimo esodo. Noi vediamo che di recente questi signori, fatti audaci, perchè un esimio letterato, Domenico Gnoli, ferito nella sua onesta anima di artista alla vista di tanto scempio, aveva scritto un articolo, che opportunamente gittava l'allarme contro queste barbare spogliazioni, lo hanno minacciato di querela.

Voci. Chi è stato, chi è stato?

Santini. Tal Sangiorgi, anzi il cavaliere Sangiorgi; il quale ha osato intimare allo Gnoli di guardare bene dall'indicare anche il nome perchè egli aveva un principe ereditario, suo figlio, a cui trasmettere l'eredità di questi sullodati affari. Creda il Governo che io parlo da amico, quale romano, anzi quale italiano (*Benissimo!*) e desidero vivamente che questa rovina materiale e morale venga scongiurata, non succeda! Roma fra breve sarà spogliata di tutto! La Francia spende venti milioni all'anno per le antichità, e noi che in antichità abbiamo ricchezze cento volte maggiori, non spendiamo che 1,120.000 lire. Ebbene, io ho la convinzione che, se il Governo venisse a domandare alla Camera un milione all'anno di più, la Camera, patriottica ed artistica, questo milione darebbe. In nome quindi dell'arte, in nome di questa cara patria, che anche nelle sue glorie artistiche tutti amiamo, venga l'onorevole Nasi a fare questa domanda alla Camera, ed esso aggiungerà alle tante che gli si riconoscono un'altra ed insigne benemerenda. (*Bene! Bravo! Applausi*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barnabei per fatto personale.

Barnabei. L'onorevole Santini ha ricordato il mio nome a proposito di ciò che dissi a riguardo della tutela del nostro patrimonio archeologico e artistico.

Credo mio dovere di dire che parecchi nostri onorevoli colleghi da parecchio tempo mi hanno mostrato il desiderio che sopra questo argomento gravissimo si facesse sentire la mia voce. Molte ragioni di riguardo, che qui non è il momento di enumerare, mi hanno fatto finora tacere. Ma è bene ora far conoscere che questa mattina io ed alcuni miei onorevoli colleghi abbiamo avuto il piacere di conferire intorno a questa tesi coll'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

E come conseguenza del nostro colloquio posso dire che oggi in fine di seduta sarà presentata una mozione sopra la necessità di solleciti provvedimenti.

Presidente. Viene ora l'altra interrogazione dell'onorevole Santini al ministro della pubblica istruzione « per chiedergli: voglia di urgenza provvedere alla conservazione delle opere del compianto illustre scultore, Ercole Rosa. » Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

Cortese, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anche qui riconosco che l'onorevole Santini ha ragione, e posso assicurarlo che sono in corso le trattative per soddisfare il suo legittimo desiderio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Santini. Prendo atto e ringrazio.

Seguito della discussione in prima lettura del disegno di legge sulla riforma giudiziaria.

Presidente. Essendo trascorsi i quaranta minuti, assegnati dal regolamento allo svolgimento delle interrogazioni, procediamo nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della prima lettura del disegno di legge: Ordinamento giudiziario.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco, (Segni d'attenzione). Onorevoli colleghi, l'onorevole Pellegrini nel suo vigoroso e brillante discorso di ieri distoglieva il Governo del Re dal perseguire quello, che egli chiamò il vascello fantasma della riforma giudiziaria, destinato a rompersi negli scogli della realtà. Io non consento con l'onorevole Pelle-

grini in questa sua affermazione, e vorrei pregarlo, se fosse presente, di leggere il prezioso opuscolo del nostro collega Abignente; ivi egli troverebbe la storia dei molti tentativi, che furono fatti fino ad oggi per una riforma giudiziaria; vi troverebbe le parole, che, dal '70 in poi, in tutti i discorsi della Corona si leggono circa la urgenza di questa riforma, e le parole conformi degli indirizzi del Parlamento. Ma, anche se non si volesse tener conto così lunga storia parlamentare, la quale dimostra a chiare note la necessità e l'urgenza della riforma, credo che l'onorevole Pellegrini avrebbe dovuto esserne persuaso dai suoi stessi argomenti; poichè, se per mala ventura fosse vero che il magistrato italiano avesse reso ora una giustizia pellusiana, ora una giustizia zanardelliana, sarebbe questo evidentemente il più stringente argomento per dimostrare la necessità di accrescere le garanzie della magistratura, di farla superiore a qualunque sospetto, a qualunque partigianeria. (*Bravo!*)

Io quindi lodo il Governo del Re per avere affrontato l'arduo problema della riforma giudiziaria, e mi propongo di fare di questo suo disegno di legge un esame spassionato ed obiettivo, come è mio costume, con grande serenità ed equanimità di giudizio. Non griderò osanna, non griderò crucifige; così facendo, credo di seguire lo stesso metodo, di cui i molti oratori, che hanno preso parte a questa discussione, hanno dato l'esempio. Poichè in questa occasione, non perchè, come affermava l'onorevole Gallo, i quadri non corrispondano agli effettivi della maggioranza, non perchè, come temeva l'onorevole Pellegrini, siano intorpiditi gli spiriti politici di questa Camera, ma perchè la questione sopravanza tutte le piccole miserie e le contese di partito, deputati di parte diversa anzi opposta, si sono trovati d'accordo e hanno sottoscritto le medesime proposte. Questa riforma infatti interessa così la maggioranza come la minoranza; anzi interessa soprattutto le minoranze, che possono trovare nella magistratura soltanto la garanzia più efficace e più valida delle loro libertà. Noi quindi dobbiamo tutti portare il piccolo contributo della nostra esperienza e cultura all'opera di questa riforma; dobbiamo esaminarla con piena indipendenza di giudizio, prescindendo dalle considerazioni della parte politica cui apparteniamo. Vi sono momenti in cui sulla vita di un paese si scaraventano cicloni di vera anarchia intellettuale e morale, momenti nei quali sola garanzia può essere quella di una magi-

struttura alta, incorrotta, insospettabile. E questo è tanto più vero, in quanto che la magistratura non ha solamente la funzione di decidere delle controversie del mio e del tuo, non ha solamente la funzione di perseguire e punire i reati, ma ha ancora un ufficio, che non chiamerò politico, ma costituzionale, perchè rivolto a mantenere tutti i poteri dello Stato nei limiti delle loro attribuzioni.

La discussione avvenuta finora ha dato luogo ad una osservazione molto arguta dell'onorevole Pellegrini; cioè che, mentre tutti gli oratori hanno concluso per il passaggio alla seconda lettura, hanno tutti circondato la loro adesione al concetto fondamentale di tali limitazioni, di tali condizioni, che effettivamente riman dubbio se i principî informatori della legge riscuotano l'approvazione della maggioranza. Anzi vi è stato perfino chi ha dichiarato esplicitamente che il voto suo non voleva significare altro che il prendere in considerazione il disegno di legge. Ora io non credo che il voto pel passaggio alla seconda lettura si possa considerare soltanto come la deliberazione di prendere in considerazione una proposta di legge; ciò che è ormai divenuto una mera formalità, un atto di cortesia parlamentare che non si nega nemmeno ai disegni più sconclusionati. Il voto pel passaggio alla seconda lettura implica necessariamente l'approvazione dei concetti fondamentali della legge.

Ma questo fatto ha pure una profonda significazione; esso dimostra che da tutte le parti della Camera, nella maggioranza e nell'opposizione, vi sono consensi e dissensi profondi, e che tutti gli oratori, che hanno preso parte a questa grave discussione, sperano che il Governo vorrà appagarsi in questa prima sede di una generalissima affermazione di principî; poichè altrimenti il disegno andrebbe incontro, a parer mio, ad una certa rovina. Ed io mi auguro che questo sia il pensiero del Governo, appunto perchè desidero sinceramente questa riforma. E dico all'onorevole mio amico Cocco-Ortu che non voglio abusare della sua fortuna. Poichè a lui è toccata davvero una singolarissima fortuna, quella che non è toccata mai a nessun ministro guardasigilli; di aver, cioè, consenziente non solo, ma promotore entusiasta ed autorevole della riforma lo stesso onorevole Presidente del Consiglio. Che se neppure in condizioni così straordinarie e singolari questa riforma non giungesse in porto, oso affermare, onorevoli colleghi, che per molti e molti anni nessun ministro guardasigilli ose-

rebbe di affrontare il gravissimo problema. (*Bravo! Approvazioni*).

Il presente disegno, come è stato già osservato, si può dividere in due parti sostanzialmente distinte; distinte a tal segno che i ministri Bonasi e Costa credettero dovessero formare argomento di separati disegni di legge. La prima parte riguarda le garanzie della magistratura; la seconda riguarda le giurisdizioni. Ed è bene, a parer mio, che la discussione segua distintamente; poichè, mentre la parte, che si attiene alle garanzie della magistratura, è il frutto di una lunga elaborazione parlamentare e dottrinale, e intorno ad essa ben si può dire che si raccolga il consenso di tutta la Camera, non altrettanto, invece, accade per la seconda parte.

Ora, in quanto alla prima parte del disegno di legge, io non faccio che prendere atto dell'unanime consenso dei colleghi intorno alla necessità di accrescere le garanzie dei giudici rispetto all'immovibilità dall'ufficio non solo, ma anche dalla sede, come in quasi tutti i paesi civili. Il disegno di legge, mentre accresce le prerogative della magistratura, ne accresce pure la responsabilità. Sono questi due termini correlativi, siffattamente che, se altrimenti fosse, la magistratura verrebbe a costituire il potere più irresponsabile dello Stato. Garantiamo, sì, la magistratura contro le possibili ingerenze del potere esecutivo; ma affermiamo in pari tempo solennemente la responsabilità di quei magistrati, i quali venissero meno all'alto loro compito; affermiamola in una maniera più efficace e più pronta che non sia colle vigenti leggi, rinvigorendo quella giurisdizione disciplinare affidata alla Corte di cassazione in assemblea generale, in quell'assemblea generale dove purtroppo non mancano mai i *doctores misericordiae*, pronti a coprire con un pudico velo le colpe dei magistrati. (*Bravo! - Approvazioni*).

Io quindi lodo ed accetto il disegno di legge presentato dal Governo, in quanto tende non a riaffermare soltanto il concetto unilaterale della difesa del magistrato contro i possibili eccessi e le possibili prepotenze del Governo, ma altresì a difendere la magistratura da tutte le altre influenze perturbatrici, che vengano dalle piazze, dalle sette, dai politicanti, dalle aderenze di classe o di famiglia. E ritengo pienamente giustificate quelle disposizioni del disegno, che riguardano la perdita dell'anzianità in caso di tramutamento per punizione, e che stabiliscono l'incompatibilità dei magistrati a

causa di parentela con avvocati, nella medesima sede. (*Bravo! Approvazioni*).

Si è detto che questa è la legge del sospetto: io non credo giusta siffatta definizione. Io credo, invece, che questa sia legge diretta a salvare i magistrati dal sospetto e dalla calunnia, in questo nostro paese, dove sospetto e calunnia fioriscono meglio che l'arancio. (*Bravo! - Approvazioni*). E dò ampia lode ai proponenti di aver cercato di sottrarre anche il Governo a ingiuriosi sospetti, allorquando, seguendo il concetto della legge germanica, ha dato alla stessa magistratura il diritto di comporre le sezioni, diritto oggi lasciato al ministro, che tutti gli anni deve attendervi senza chiari criteri dando luogo a malignazioni di ogni genere. Io anzi andrei più oltre, e, seguendo la consuetudine inglese, vieterei di concedere ai magistrati onorificenze e titoli. (*Benissimo! Approvazioni*). E andrei più oltre ancora: farei quello, che faceva la legge napoletana del 1817 presagendo gli inconvenienti, che furono rilevati pochi giorni or sono dal nostro collega, onorevole Pozzi; vieterei ai magistrati di assumere uffici amministrativi di qualunque genere, vieterei loro di assumere amministrazioni private, fuori che per ragioni di condominio, vieterei loro di assumere l'ufficio di arbitri, e infine dichiarerei l'incompatibilità parlamentare dei magistrati. Non è questo il momento di discutere il grave tema, che meglio troverebbe sede in un disegno di legge riguardante le incompatibilità parlamentari; ho voluto solo accennare all'ardua questione se non convenga sottrarre i magistrati anche alle aspre contese di questa Assemblea, alle lotte, ai disinganni, alle tempeste della politica militante. (*Approvazioni*).

Vi dirò anzi che, sebbene io non sia favorevole al concetto dell'anzianità, che non è sempre una presunzione assoluta di merito, sebbene preferisca il sistema della cooptazione da parte dell'autorità giudiziaria superiore, pure mi acconcerei a votare anche per questa parte il disegno di legge del Governo, perchè al vero merito rimarrebbe sempre aperta la via del merito eccezionale. Mi acconcerei a votarlo, perchè la chiave di volta di tutto l'edificio giudiziario è questa delle promozioni; come diceva benissimo il Prevost-Paradol, il magistrato non si preoccupa del pericolo di discendere, cioè della destituzione, che è rarissima, ma si preoccupa soprattutto della possibilità di non salire, cioè della promozione.

Si dirà forse che il sistema del disegno di legge è troppo automatico, e certamente è così.

A questo automatismo sarà necessario apportare temperamenti anche rispetto all'altra materia dei tramutamenti; poichè può talvolta essere ingiusto che anche nei tramutamenti si dia la prevalenza all'anzianità. Può bene avvenire che fra i due, che si contendono la medesima sede, uno sia celibe e ricco e sano, e l'altro, invece, sia carico di famiglia, povero o ammalato. Sarà quindi necessario vedere, in seconda lettura, se non sia il caso di mettere da parte il meccanico criterio dell'anzianità e seguire, invece, il sistema, che voleva inaugurare il guardasigilli Santamaria Niccolini, di dividere, cioè, le diverse sedi in categorie, e distribuire così equamente i benefici della residenza.

Ma sono questi temperamenti, che non toccano i concetti fondamentali delle legge, e che potremo discutere con maggiore maturità di giudizio in seconda lettura.

Si dirà da alcuno che, accettando il disegno di legge in questa parte, si viene ad annientare la responsabilità ministeriale. Ebbene, o signori, io vi dichiaro che non mi dolgo punto che la responsabilità ministeriale venga annullata in una materia siffatta. Ciò è nella natura stessa della funzione giudiziaria. Il ministro dell'interno, che può dare ordini, risponde anche del fatto delle guardie di pubblica sicurezza; ma il guardasigilli non ha che una semplice azione ispettiva; egli non può rispondere innanzi al Parlamento se non del corso formale della giustizia.

Credo così di avere brevemente, per non ripetere ciò che è stato detto da altri oratori, esposto le ragioni, per le quali accetto con plauso quella parte del disegno di legge ministeriale, che si riferisce alla indipendenza dei giudici.

Vengo ora alla vessatissima questione della indipendenza del Pubblico Ministero. Dichiaro anche qui di essere sostanzialmente d'accordo colle proposte del Governo, e ne dirò brevemente le ragioni, soprattutto per la personale deferenza che ho verso l'amico onorevole Lucchini, che mi dispiace di non vedere presente.

A parer mio tre sono i tipi fondamentali del Pubblico Ministero, a cui tutti gli altri possono collegarsi. Un primo tipo è quello inaugurato dalla legge giudiziaria dell'Impero Germanico del 1877; quel tipo a cui accennava l'onorevole Lucchini, che è stato trattato qui come un eresiarca del Pubblico Ministero, mentre in fondo, e senza avvedersene, non faceva che ripetere i criteri fondamentali della legge germanica.

Ora i concetti fondamentali della legge ger-

manica del 1877 sono i seguenti: il Pubblico Ministero è posto alla dipendenza del Cancelliere dell'Impero; egli è un funzionario di ordine amministrativo; quindi tutte le garanzie ai giudici, nessuna, salvo quelle spettanti a qualunque impiegato dello Stato, ai funzionari del Pubblico Ministero; ma d'altra parte nessun diritto del Pubblico Ministero di esercitare qualsiasi sorveglianza sui giudici. Leggerò le disposizioni dei paragrafi 148, 149 e 152 della legge germanica:

§ 148. Il diritto di sorveglianza e direzione compete: al Cancelliere dell'Impero, sul Procuratore Generale dell'Impero e sui Procuratori dell'Impero.

§ 149. Il Procuratore Generale dell'Impero ed i Procuratori dell'Impero non sono funzionari giudiziari.

§ 152. I Procuratori di Stato non possono compiere uffici giudiziari; nè può essere loro affidata alcuna sorveglianza sui giudici.

Chiaro, logico, categorico è dunque il sistema della legge germanica del 1877: Pubblico Ministero rappresentato da funzionari amministrativi: dipendenza immediata e diretta dal Cancelliere dell'Impero responsabile: nessun diritto di sorveglianza sui magistrati giudicanti. Questo sistema è, come si vede, tutto diverso da quello, che concepì la mente di Napoleone I, il quale, avendo trovato già costituito l'istituto del Pubblico Ministero, ne volle fare un strumento politico: e il sistema napoleonico è poi divenuto il fondamento della legge giudiziaria del 1865. Per questo sistema il Pubblico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria. Diversamente dalla legge germanica, che non dà al Pubblico Ministero alcun diritto di sorveglianza sui giudici, udite ora, egregi colleghi, le disposizioni del vigente regolamento giudiziario italiano. Esse conferiscono al Pubblico Ministero diritti amplissimi.

« Articolo 66 del Regolamento giudiziario: « Le proposte per nomine promozioni e tramutamenti concernenti il personale dei funzionari degli ordini giudiziari . . . saranno combinate e sottoscritte dal primo Presidente e « dal Procuratore Generale. »

In caso poi di dissenso, per l'articolo 68 del regolamento citato ognuno forma e sottoscrive la propria proposta, e, previa reciproca comunicazione, la trasmette al ministro accompagnata dalle sue osservazioni sul punto del dissenso.

Di guisa che al Pubblico Ministero è dato

un vero e proprio diritto di vigilanza sui giudici: la nomina, le promozioni, i tramutamenti dei giudici debbono riportare il beneplacito del Procuratore Generale. Considerate ora la difficile condizione, nella quale, secondo la nostra legislazione, si trova, per esempio, il giudice istruttore rispetto al Procuratore del Re. Il giudice istruttore, che deve accogliere o respingere una requisitoria del Procuratore del Re, sa che di lui, per la sua promozione, pel suo tramutamento, deve giudicare appunto il Procuratore del Re. (*Bravo!*)

Il terzo sistema è quello che nella parvenza è il sistema napoletano della legge del 1817, e che la relazione ministeriale dice essere sistema accolto dal disegno di legge. Io voglio, invece, dire al Governo, che egli può attribuirsi, poichè la merita, la lode di non aver copiato la legge del 1817; il sistema ministeriale è infatti molto migliore del napoletano; anzi aveva ragione l'onorevole Lucchini quando affermava che il sistema borbonico non meritava di essere accolto in questo disegno di legge. Il disegno di legge ne differisce sostanzialmente. D'altra parte vi par egli possibile, onorevoli colleghi, che il Borbone, che non riconosceva sul serio neppure l'inamovibilità del giudice, avesse riconosciuta l'invulnerabilità del Pubblico Ministero? La legge del 1817 diceva, è vero, che i magistrati non possono essere rimossi dal loro ufficio senza regolare giudizio. Ma non venne mai una legge per determinare a chi spettasse questo giudizio, e quali ne fossero le forme e le garanzie. Tutti coloro, che conoscono la storia dell'Italia meridionale, sanno quale e quanta fosse la sincerità della parola del Borbone, e sanno che, dopo il 1848, molti magistrati furono destituiti, altri furono retrocessi dalle grandi corti ai tribunali. A torto si dice dunque che si vuol ristabilire il sistema della legge del 1817, sol perchè quella legge considerava il rappresentante del Pubblico Ministero come magistrato in missione; la legge diceva, poco esattamente, magistrato in commissione. La dichiarazione che i rappresentanti del Pubblico Ministero erano magistrati in commissione non significava punto che fossero inamovibili; perchè inamovibili, ripeto, non erano neppure i giudici sotto il sistema borbonico: significava soltanto l'equiparazione degli stipendi, come si rivela dalla tabella annessa alla legge del 1817.

Ed è a notarsi che la vigilanza sui giudici, nella quale sta il nerbo della questione, era data piena, amplissima, al Pubblico Ministero; per modo che il Pubblico Ministero secondo la legge

borbonica doveva essere il vigile strumento della tirannia, il messo del Sovrano assoluto. Gloria-tevi dunque, onorevoli ministri proponenti, di non aver seguito un sifatto sistema! Il vostro sistema, invece, tende ad assicurare l'indipendenza del Pubblico Ministero da qualunque influenza estranea alla giustizia. E ho ragione di supporre, e lo argomento dal principio stesso, che informa le vostre proposte, che voi, così facendo, intendete togliergli qualsiasi vigilanza sui giudici. Avrei desiderato che lo aveste scritto chiaramente nella vostra legge, essendo questo un punto di capitale importanza; ma credo d'interpretare il pensiero vostro dicendo che il caposaldo dell'istituto è, secondo il vostro disegno, quello di non dare alcun diritto di vigilanza al Pubblico Ministero sui magistrati giudicanti. Ora io non posso disconoscere che il sistema della legge germanica, chiaro e sincero, può riscuotere molte simpatie, come ha riscosso quelle dell'onorevole Lucchini; ma credo che quel sistema non farebbe buona prova nel nostro Paese.

Tutto l'ordinamento della nostra procedura penale, tutto il complesso della nostra legislazione, fa sì che le funzioni giudiziarie del Pubblico Ministero sopravanzano di gran lunga le funzioni meramente amministrative. Vi sono certamente ancora oggi funzioni amministrative del Pubblico Ministero, ed è un errore affermare, come la relazione ministeriale, che sono tutte funzioni giudiziarie. Ma le funzioni giudiziarie, ripeto, sopravanzano di gran lunga le altre, e costituiscono, per così dire, la nota fondamentale dell'istituto. Quando volessimo seguire il sistema germanico, che considera il Pubblico Ministero come un funzionario dell'ordine amministrativo alla diretta dipendenza del ministro, il più travagliato di tutti i ministri sarebbe il guardasigilli. Quando si potesse supporre che da lui solo dipenda di procedere o non procedere contro i colpevoli di un reato, egli sarebbe esposto ad ogni specie di sospetti e di malignazioni; inoltre nell'infuriare delle lotte di partito il guardasigilli, che è pure un uomo politico, potrebbe stranamente abusare di questo mostruoso potere. Nè contro questo abuso potrebbe soccorrere la responsabilità ministeriale, mentre la responsabilità ministeriale è spesso, nel nostro paese, un nome vano, non solo per la fiacchezza della nostra fibra politica, ma anche per la mancanza di precise disposizioni, che ne assicurino l'accertamento. (*Approvazioni - Commenti*).

Senonchè a queste considerazioni l'onore-

vole Lucchini opponeva un'obiezione molto grave; ed io intendo di tenerne conto per la molta stima che ho di lui e per l'importanza dell'obiezione stessa. Egli diceva: voi potete premunirvi contro l'azione del Pubblico Ministero; ma come vi premunite contro la sua inazione? Dal momento che gli avrete consentita l'inamovibilità al pari dei giudici, dell'azione del Pubblico Ministero non risponderà più nessuno: perchè, quale magistrato, il Pubblico Ministero risponderà soltanto dinanzi a Dio ed alla sua coscienza; e il ministro guardasigilli non risponderà, perchè può rispondere soltanto del corso formale della giustizia, non della bontà intrinseca del provvedimento del giudice.

Questa è l'obiezione, se non l'ho male intesa, come la formulava il collega Lucchini; e l'obiezione è gravissima. Ma quell'obiezione, a parer mio, non può condurre alla conseguenza di accogliere il sistema germanico; essa può e deve condurre, invece, alla conseguenza stessa alla quale è pervenuta la Commissione di riforma del codice di procedura penale, e cioè a negare il molto contestabile diritto del Pubblico Ministero di rinviare gli atti all'archivio senza una decisione dell'autorità giudiziaria, obbligando in tutti i casi il Pubblico Ministero a provocare sopra qualunque querela o denuncia che gli pervenga la pronunzia dei giudici; oppure ad ammettere, con le necessarie indispensabili cautele, l'azione sussidiaria popolare in materia penale. Ma credo più acconcia e meno pericolosa la prima soluzione:

Lucchini Luigi. E gli altri arbitri?

Giantureo. E gli altri arbitri? domanda il collega Lucchini. Ma il Pubblico Ministero non fa che requisitorie, non fa che richieste all'autorità giudiziaria; quando lo si obbliga, ogni qualvolta un rapporto, una querela, una denuncia gli pervenga, a provocare una pronunzia dell'autorità giudiziaria, non è più l'arbitrio del Pubblico Ministero che bisogna temere, ma quello dell'autorità giudiziaria. E contro questo non vi sono altri rimedi all'infuori dei gravami proponibili a norma del codice di procedura penale; nè è possibile escogitare altri rimedi, che siano fuori della sfera dell'ordine giudiziario, senza offendere l'indipendenza della magistratura.

Credo dunque, signori, che sia ormai tempo di affermare risolutamente questo principio liberale dell'indipendenza del Pubblico Ministero, trascinato dall'indole stessa del suo

ufficio nelle più aspre lotte, nelle più fiere contese.

Dopo la legge del 1890, e dopo lunghe controversie, il carattere di istituto del Pubblico Ministero, come istituto giudiziario, venne presso di noi chiaramente riconosciuto. Soggiungerò anzi che molti illustri rappresentanti del Pubblico Ministero, piuttosto che divenire, come in Germania, semplici funzionari amministrativi, preferirebbero di gettare la toga; imperocchè non consentirebbero mai di essere equiparati ai delegati di pubblica sicurezza o ai questori. (*Approvazioni - Commenti*).

Lucchini Luigi. Domando di parlare.

Gianturco. Ma concedere l'inamovibilità al Pubblico Ministero non significa, come il disegno lascerebbe supporre, distruggere l'autonomia dell'istituto; non significa fare della funzione del Pubblico Ministero una missione meramente temporanea, la quale durerebbe un anno per i sostituti procuratori generali e tre anni per i procuratori generali. Questo non era neppure il sistema napoletano del 1817, perchè, secondo quel sistema, le funzioni del Pubblico Ministero, sebbene esercitate da magistrati in missione, erano permanenti.

Non si educa l'animo, nè la mente, nè la parola senza un lungo tirocinio. Se credete di dover specificare le funzioni dell'autorità giudiziaria, di dover combattere quell'enciclopedismo, che è una delle piaghe della nostra magistratura, dovete pure essere persuasi che non è facile ad un magistrato giudicante andare a sostenere la pubblica accusa innanzi alle Corte d'assise, ove si dibattono le più gravi questioni riguardanti l'onore e la libertà dei cittadini, contro avvocati eminenti e adusati a tutte le battaglie forensi. Credete voi che sia indifferente affidare ad un magistrato piuttosto che ad un altro l'ufficio di Pubblico Ministero? Eppure chi è ottimo Pubblico Ministero, può essere pessimo giudice, e chi è ottimo giudice può essere pessimo Pubblico Ministero. Negare l'autonomia del Pubblico Ministero significa svigorirlo; ed io temo molto lo svigorimento del Pubblico Ministero, perchè in tal modo verrebbe indebolito anche quel ministero penale, che nel nostro paese dovrebbe, invece, essere anche più forte ed energico di quello che oggi non sia dinanzi alla persistenza delle forme più gravi della delinquenza.

Ma non basta assicurare la indipendenza morale dei magistrati; è necessario assicurare contemporaneamente la loro indipendenza economica. È questo uno stretto dovere dello

Stato italiano, quando si consideri che la legge del 1817, tenuto conto dell'aumento odierno delle pigioni, del diminuito valore acquisitivo della moneta rispetto ad esse, e dell'aumento dei salari e delle imposte, dava ai magistrati giudicanti del regno di Napoli, come ha dimostrato l'onorevole Abignente, stipendi superiori a quelli che dà lo Stato italiano nell'anno di grazia 1903. (*Commenti*).

Del Balzo Carlo. Avevano anche la dote i magistrati!

Gianturco. Il presente disegno di legge, pienamente riconoscendo questo dovere della nuova Italia, promette larghi stipendi. Ma molti sono gl'increduli. A torto o a ragione? È un'indagine, che conviene istituire per apportare alla legge quelle modificazioni, che mi paiono assolutamente indispensabili, quando se ne voglia assicurare la piena attuazione.

Il metodo proposto dal disegno di legge per aumentare gli stipendi è quello stesso della legge del 1890 sulla riduzione delle preture. Quella legge stabilì che lo stipendio di alcune categorie di magistrati sarebbe stato aumentato in proporzione delle economie derivanti dalla soppressione delle preture. Ma quel metodo purtroppo non ha fatto buona prova; non solo perchè il numero delle preture soppresse fu molto minore del preveduto, ma anche perchè il tesoro dello Stato per parecchi anni incamerò le entrate derivanti dalla riduzione delle preture senza aumentare gli stipendi: anzi ho dovuto io stesso, come guardasigilli, richiamare vivamente il ministero del tesoro all'adempimento di quella promessa fatta dal legislatore, la quale purtroppo fino ad oggi non ha potuto essere interamente adempiuta.

Ora il metodo adottato col presente disegno è lo stesso. L'articolo 41 dice così:

« Gli aumenti di stipendio saranno concessi gradualmente sulle somme disponibili e proporzionalmente agli attuali stipendi dei magistrati compresi nel ruolo, i quali dovranno conseguire l'intero stipendio non più tardi di un quinquennio dell'attuazione della presente legge. »

Dalla lettura di questo comma parrebbe che entro cinque anni tutti i magistrati dovessero conseguire gli aumenti promessi secondo la tabella; senonchè l'articolo si affretta a soggiun-

« La spesa non dovrà in ogni caso eccedere

quella attualmente inscritta nel bilancio nella complessiva somma di lire 17.000.000, aumentata però delle entrate eventuali derivanti dall'applicazione della presente legge. »

Sarebbe perciò stato necessario che il Governo ci avesse dimostrato, o nella relazione o con la presentazione dei nuovi organici, che con la riduzione del personale, che sarà conseguenza della legge, si può raccogliere una somma tale da sopperire agli aumenti di stipendi indicati nella tabella. Ora nella relazione non trovo che poche parole, a pagina 58, dove si accenna senza alcuna dimostrazione alla possibilità di ridurre il personale a circa tre mila magistrati; il che dovrebbe bastare, con altre piccole entrate, a fornire i fondi necessari.

Ma è forse dimostrata la possibilità della riduzione del personale giudiziario a tremila magistrati? È vero che qualche economia nei minori tribunali si otterrà colla istituzione del giudice unico; che i giudici di appello verranno ridotti da cinque a tre; ma è vero pure che i giudici di appello dovrebbero giudicare di circa dodimila cause che dai tribunali circondariali, presentemente giudici d'appello per le cause pretoriali, passerebbero alle Corti d'appello. Nè basta; perchè alle Corti di revisione, che verrebbero istituite secondo il disegno, facendo calcoli molto discreti, si porterà il 25 per cento delle cause. E dico questo un calcolo molto discreto, perchè il 25 per cento rappresenta la media dei ricorsi alla Corte di cassazione; e alle Corti di revisione si ricorrerà per motivi di fatto e di diritto; cosicchè è da presumere che il numero dei ricorsi sarà anche maggiore. Ma, calcolando pure sul 25 per cento delle cause di valore superiore alle 51 lire, si hanno i seguenti dati. Cause decise in appello dai tribunali civili 11878 (statistiche del 1898); cause decise in appello dalle Corti 11.444; totale 23.322. Calcolando dunque che solamente il 25 per cento sia portato cognizione delle Corti di revisione, risulta che queste dovrebbero pronunziare 5808 sentenze; quindi, tenuto conto del lavoro che fanno ora i magistrati delle Corti di cassazione, e che sarà più grave per i magistrati delle Corti di revisione, il numero di magistrati occorrenti per queste Corti di revisione non sarà minore di 194 consiglieri; e calcolando a 10 mila lire lo stipendio medio dei consiglieri, avremo una maggior spesa di 1.940 000, lire cioè di due milioni per le Corti di revisione. E notate, onorevoli colleghi, che, sebbene l'articolo dica esplicitamente che le Corti di revisione saranno composte di cinque consiglieri, e che in mancanza di qualche consigliere si ricorrerà al personale delle Corti di appello, non sarà possibile che cinque soli consiglieri bastino a conoscere di tutte

le cause di revisione. D'altra parte, quando si dovessero chiamare i magistrati d'appello a comporre le Corti di revisione, sorgerebbe evidentemente la necessità di aumentare il numero dei magistrati di appello. Aggiungasi che io credo opera di giustizia far quello, che domandano i colleghi della Sardegna; fare, cioè, che non siano obbligati di ricorrere alla Corte di revisione in Roma; donde la necessità di una sesta Corte di revisione con un conseguente aumento di spesa.

Si dirà che è dato sperare sopra altre economie. Ma io credo che le sperate economie saranno superate dalle spese, che il nuovo ordinamento trarrà seco. Io accetto il principio, in virtù del quale i comuni pagherebbero 5 lire per ogni 100 abitanti, e sarebbero esonerati dall'obbligo di fornire i locali, poichè ritengo anch'io che questa funzione spetti allo Stato; ma è evidente che il nuovo ordinamento richiederà più ampi e più costosi locali.

Istituito il giudice unico, bisognerà pure avere un numero di aule maggiore di quelle, che sono ora necessarie. E quando avrete provveduto alle aule non avrete provveduto a tutto, perchè dovrete aumentare anche il personale delle cancellerie.

Ora, se questa è la condizione delle cose, bisogna pur riconoscere giustificati i dubbi di coloro, i quali non prestano fede ai lauti stipendi, che il presente disegno di legge promette. Non rimangono dunque che due vie: o chiedere al bilancio i mezzi necessari; o ricorrere a espedienti pericolosi, che possono compromettere l'esecuzione stessa della legge.

Certo, se potessimo confidare che l'esecuzione della legge fosse affidata agli onorevoli Zanardelli e Cocco-Ortu, io, che non potrei votare per loro la fiducia politica, ma sarei disposto a votare la più ampia fiducia personale, non temerei l'abuso di facoltà, che reputo pericolosissime. Principalissima fra queste facoltà e più pericolosa fra tutte è quella del raggruppamento delle preture. L'articolo 8 del disegno di legge dà facoltà al Governo di non nominare il pretore nelle preture contermini, ma di commettere al vicepretore di amministrarvi giustizia, salvo al pretore viciniore l'obbligo di recarsi di tanto in tanto a giudicarvi egli stesso.

Come diceva argutamente il collega Del Balzo, vi saranno così arcipreture, in cui sederà il pretore, e preture, che saranno affidate ai vicepretori, i quali saranno aggiunti giudiziari o vicepretori onorari, perchè il dise-

gno di legge conserva in vita, e molto me ne dolgo, questi vicepretori onorari. E allora potrebbe pur darsi che un successore degli attuali ministri ricorresse all'espedito di non nominare i pretori fuorchè in un numero limitato di preture, confidando l'amministrazione della giustizia ai vicepretori aggiunti giudiziari e ai vicepretori onorari in tutte le altre, a fine di mandare in economia la differenza fra le 5 mila lire di stipendio dovute al pretore e le 2000 dovute all'aggiunto.

E si noti che il disegno di legge non determina le condizioni, concorrendo le quali il Governo sarebbe autorizzato a far ciò; e si noti ancora, che sarebbe autorizzato a farlo non per tre o cinque anni, ma senza limite di tempo. Il disegno non dice neppure che ciò si possa far solo se il numero delle cause sia inferiore a un certo numero: tutto è rimesso al beneplacito del ministro. Ora, onorevoli colleghi, io, che voglio la indipendenza della magistratura, voglio pure l'indipendenza dei deputati; e voi comprendete le difficoltà e i pericoli elettorali, a cui il deputato andrebbe incontro, quando lo si potesse minacciare di ridurre un'arcipretura del suo collegio a una semplice pretura, o invece gli si lasciasse sperare di dare il pretore titolare a una pretura retta sin allora da un vicepretore onorario o da un aggiunto giudiziario, magistrati amovibili e l'uno e l'altro. E non basta: un successore dei ministri proponenti, pur di attuare la legge, potrebbe essere tratto ad abusare di un'altra disposizione, essa pure pericolosa, perchè troppo indeterminata. Il disegno di legge dà facoltà di non nominare conciliatori, e di deferire ai pretori la cognizione delle cause dei conciliatori. Non è forse a temere che si tenti d'incamerare in favore dello Stato i diritti spettanti oggi ai segretari comunali, aggravando notevolmente i comuni, i quali sarebbero costretti ad aumentare gli stipendi dei segretari?

Ora, onorevoli colleghi, io vi dico: siamo in presenza di un alto problema nazionale. Ricordiamo le parole del grande statista inglese: la flotta, l'esercito, l'amministrazione pubblica in Inghilterra non esistono che per assicurare l'indipendenza dei grandi giudici della nazione. L'indipendenza della magistratura val bene la diminuzione di qualche centesimo sul prezzo del sale o sul dazio del petrolio! Se vogliamo seriamente la retta ed imparziale applicazione della legge, se veramente siamo convinti dell'altezza dell'ufficio

della magistratura, dobbiamo dire chiaramente al Parlamento: le economie derivanti da riduzioni non bastano: occorrono altri tre o quattro milioni. Abbiate il coraggio di domandarli, onorevoli ministri; il Parlamento non sarà avaro con voi! (*Vive approvazioni*).

Veniamo alla seconda parte del disegno di legge, a quella, cioè, che riguarda l'ordinamento delle giurisdizioni. Il disegno di legge non tocca le circoscrizioni giudiziarie. Non già che il problema non sia nel nostro paese gravissimo; basta confrontare il numero delle sentenze della pretura di Zavattarello con quello delle preture di Napoli o di Milano, il numero di sentenze del tribunale di Napoli con quello del tribunale di Portoferraio, per convincersi della gravità del problema delle circoscrizioni. Ma i ministri proponenti hanno creduto di non dover toccare quest'argomento; ed io credo che questa sia veramente una prova di quella lunga esperienza, di cui meritamente si gloriava, or sono pochi giorni, l'onorevole Zanardelli. Il problema giudiziario si sarebbe straordinariamente complicato se con unico disegno di legge si fosse voluto provvedere all'inamovibilità, alle giurisdizioni e alle circoscrizioni. Se in Francia si dice che è più facile modificare la costituzione che abolire un tribunale, ciò è altrettanto vero in Italia. In ogni modo, con la istituzione del giudice unico un gran passo è fatto; siamo sulla buona via; per questa via si potrà più tardi proseguire per raggiungere la meta.

Veniamo dunque all'argomento del giudice unico in prima istanza, in materia civile. L'istituto del giudice unico può essere attuato ed inteso in modo affatto diverso da quello che è seguito dal disegno di legge. Può essere inteso, per esempio, (come io l'intesi, in alcuni miei studi legislativi) nel senso di fare d'ogni pretura un tribunale, e d'ogni tribunale una Corte d'appello provinciale. Può essere inteso nel senso di elevare l'attuale competenza dei pretori a tremila lire (e non vi sarebbe alcun danno, avuto riguardo alla diminuzione del valore acquisitivo della moneta), e di stabilire giudici itineranti per le rimanenti controversie di prima istanza pur conservando le attuali Corti di appello. Ma, dal momento che non si volevano toccare le circoscrizioni, era evidente che il Governo doveva venire alla conclusione, alla quale è venuto col disegno di legge. E non mi dolgo che così abbia fatto; anzi, lo ripeto, trovo in ciò un'altra prova della sagace prudenza dell'onorevole Zanardelli.

Esaminiamo dunque il problema del giu-

dice unico. È stata fatta a questa istituzione una obiezione apparentemente grave; si è detto che essa non è una istituzione giudiziaria, ma un espediente finanziario.

Ebbene, io non credo, onorevoli colleghi, che si tratti soltanto di un espediente finanziario; credo che vi siano vantaggi e danni così col giudice singolo come col giudice collegiale; ma sono profondamente persuaso che nessun danno verrà alla causa della giustizia dall'istituzione del giudice unico in materia civile in prima istanza. Non ho che a richiamare l'attenzione vostra sulle statistiche del 1897 e del 1898, e più propriamente sulla tabella, che riguarda il numero delle sentenze riformate dai giudici d'appello, e sull'altra, che riguarda il tempo entro il quale le cause furono decise. Basta osservare che il numero delle sentenze dei pretori riformate in grado di appello uguaglia press'a poco il numero delle sentenze di tribunali riformate dalle Corti di appello.

Le statistiche dunque dimostrano che il giudice singolo ha giudicato con altrettanta competenza e con altrettanto sentimento del dovere dei giudici collegiali.

Quando poi vi facciate a considerare il tempo, entro il quale le sentenze sono state emesse, troverete che le sentenze sono state pubblicate dal giudice singolo con maggior sollecitudine che non dai giudici collegiali.

Queste osservazioni, (non voglio ripetere gli argomenti svolti da altri oratori) mi pare debbano rassicurare anche i più timidi intorno alla istituzione del giudice singolo in materia civile.

Ma può dirsi altrettanto per la materia penale? Vi debbo francamente dichiarare che, avendo altre volte studiato io pure il problema del giudice unico, e avendo formulato su tal fondamento un disegno di legge, mi sono dovuto arrestare innanzi alle gravi difficoltà, che questa istituzione presenta in materia penale. Queste gravi difficoltà sono state messe in chiarissima luce dai discorsi dell'onorevole Girardi, Pellegrini e Girardini. Non ripeterò i loro argomenti; farò soltanto una osservazione su ciò che a questo proposito si legge nella relazione ministeriale.

Nella relazione si accenna al disegno presentato dall'onorevole Mancini, all'altro presentato dai deputati Martelli e Bizzozzero, a ciò che fu detto nel primo congresso giuridico italiano, e a ciò che fu ripetuto nelle tornate dal 19 al 21 febbraio del 1883. Orbene, o

signori, queste citazioni, senza dubbio gravi ed autorevoli, rimontano ad un tempo anteriore all'attuazione del nuovo codice penale e al decreto che modificò le norme della competenza. Ora si comprende che, fino a quando la competenza degli antichi tribunali correzionali non si estendeva oltre ai cinque anni di carcere, si potesse parlare del giudice unico; ma quando i tribunali penali sono competenti a conoscere dei reati punibili col massimo di dieci anni di reclusione, e per cagione del cumulo e delle recidive possono irrogare fino a trent'anni di reclusione, i precedenti invocati nella relazione perdono gran parte della loro importanza.

Occorre dunque un temperamento. I temperamenti possono essere molti; ma, poichè non voglio invadere il campo della discussione in seconda lettura, non mi farò ora a discutere i pregi e i difetti di ciascuno di essi. Si può provvedere costituendo un tribunale collegiale con i pretori vicini; si può provvedere con l'istituto dello scabinato; si può provvedere ordinando la ripetizione del pubblico dibattimento in appello. Tutti questi sistemi hanno pregi e difetti non lievi; e noi discuteremo in seconda lettura quale di essi sia preferibile. Mi basta di aver messo oggi in chiaro la necessità assoluta di qualche temperamento.

Dopo ciò sorvolo sugli istituti minori, e vengo senz'altro a trattare dell'appello, della revisione, e della cassazione.

Tutti riconosciamo esser pregio di un ordinamento giudiziario razionale che la giustizia sia, non dirò alla porta del litigante ma non lontana dal litigante, che sia pronta, che non sia costosa.

Di quest'ultimo argomento non è ora il caso di discorrere; tuttavia non sarà vano accennare di volo che stringe il cuore a leggere nelle statistiche del 1898 che in 218 espropriazioni le spese oscillarono fra il 50 ed il 100 per cento, e in 147 superarono il prezzo di vendita; stringe il cuore a leggere che in 39 fallimenti le spese assorbitono il 75 per cento dell'attivo liquidato. Non è questa, lo ripeto, la sede per discutere siffatto argomento, ma è evidente che, essendo così gravi nel nostro Paese le tasse giudiziarie, non conviene aggravare maggiormente la condizione dei litiganti. Ebbene, col disegno in discussione si viene precisamente ad aggravare di molto la condizione dei litiganti. La si aggrava togliendo l'appello delle cause dei pretori al tribunale e deferendolo alla Corte di appello. Io non ho da difendere alcun tribunale, perchè non ne

ho alcuno nel mio collegio; ma faccio mie le cose dette dagli egregi colleghi, che sono sorti a reclamare un qualche temperamento a questa disposizione. Ricordo le parole commoventi dette dall'onorevole Pala a proposito della sua Sardegna; e debbo dirgli che in condizioni altrettanto difficili si troverebbero molte provincie del Mezzogiorno. Quando si considera, onorevoli colleghi, che la Corte di appello di Napoli abbraccia nella sua giurisdizione sette provincie, si comprendono facilmente le gravi difficoltà, che si presenterebbero, quando da tutte queste provincie, anche per le cause in appello dai pretori, i cittadini dovessero recarsi a chiedere giustizia a Napoli.

Mauri. Perciò è necessaria la perequazione!

Gianturco. Dunque è assolutamente necessario che siano rispettati questi interessi santi e legittimi. Non sono interessi di locandieri (*Benissimo!*), sono interessi dei litiganti; sono interessi della vita provinciale, che è tanta parte della vita nazionale. Anzi, si badi che il portare gli appelli dalle sentenze dei pretori alle Corti di appello significa favorire sempre più l'accentramento. (*Benissimo!*) Nè vi sarà solo il danno dei litiganti, ma noi verremo così a spegnere quei focolari di luce intellettuale, che ancora esistono nelle nostre provincie. (*Benissimo!*) E ciò, a parer mio, è un danno gravissimo, sociale e politico; perchè è interesse dello Stato di non accentrare tutto nelle grandi sedi (*Benissimo!*), ma di distribuire la viva luce della coltura in tutti i piccoli centri. (*Benissimo!*)

Veniamo all'istituto della revisione. Mi duole di dover recisamente dissentire dal disegno ministeriale circa la opportunità di questo istituto, che, si noti bene, sarebbe ammesso senza limite di valore, cioè per tutte le cause da lire 51 in su, e senza limiti di materia, cioè non solamente nel caso, in cui in appello, fossero state presentate nuove prove, o nuove deduzioni ed eccezioni, ma anche quando la contestazione della lite fosse rimasta immutata in grado di appello. Ora, a parer mio, l'istituto della revisione, così concepito, non produrrebbe altro effetto che quello di accrescere quella tendenza alla litigiosità, che è una delle piaghe del nostro paese. Basta, onorevoli colleghi, dare uno sguardo al seguente prospetto comparativo: in Francia per ogni 1000 abitanti il numero delle cause è di 18,10; in Belgio di 10,89; in Italia di 83,17 (*Commenti*). E quel che è peggio, onorevoli colleghi, si è che questa malattia inferisce specialmente nelle regioni

povere. (*Commenti*). Ecco i dati di una relazione, che ebbi l'onore di presentare io stesso alla Commissione della statistica giudiziaria. Nell'anno 1898 le cifre della litigiosità erano così distribuite: nell'Italia settentrionale 39,18; nell'Italia centrale 57,08; nel napoletano 123,66 (*Commenti*); in Sicilia 139,18; e, me ne duole per l'amico Pala, in Sardegna 346,38. (*Commenti animati*). E si aggiunga che la litigiosità ha una mirabile corrispondenza con la delinquenza.

Pala. È un fenomeno economico naturale!

Del Balzo Carlo. È un prodotto del nuovo codice!

Gianturco. Si dice che l'istituto della revisione è la conseguenza della facoltà concessa ai litiganti di poter presentare nuove prove e nuove eccezioni in grado d'appello; e nella relazione si legge che il giudizio di prima istanza non è il più delle volte che una finta battaglia. Ora, onorevoli colleghi, sia detto ad onore della curia italiana, un giudizio siffatto è evidentemente esagerato. D'ordinario in prima istanza si sogliono esporre tutti i mezzi di difesa. Che se qualche volta la lite si amplia in appello, o per mutamento di difensori, o per circostanze sopravvenute, come per la scoperta di nuovi documenti, vi è per lo meno molta esagerazione nel credere che il giudizio di prima istanza sia una parata od una finta battaglia.

Ad ogni modo, mancano forse altri mezzi per porre riparo a questo inconveniente? I mezzi sono parecchi; nè siamo noi i primi che ci siamo preoccupati di questa condizione di cose. Il Codice Ginevrino ha una disposizione di una singolare semplicità ed efficacia: quando una parte vinca la lite per nuove prove o per nuove eccezioni prodotte in appello, essa, sebbene vincitrice, sarà condannata alle spese. Non basta la vittoria; se questa vittoria è conseguita per insidie, o per malafede, o per negligenza il danno dell'altra parte merita risarcimento; epperò la parte vincitrice supporterà le spese. La procedura germanica, nel paragrafo 491, dispone che le parti possano far valere in grado di appello nuove eccezioni e nuove prove, ma che queste non siano ammesse se non si dimostri che la parte, senza sua colpa, non si trovò in condizione di poterle far valere in prima istanza.

Inoltre conviene notare che il nostro codice ammette con eccessiva larghezza l'avvocazione; salvo il caso in cui in prima istanza si sia giudicato unicamente sulla competenza, in tutti

gli altri casi l'avocazione è ammessa; si è perfino sentenziato che, anche quando il magistrato d'appello abbia dichiarato nulla la sentenza di prima istanza, e manchi perciò il primo grado di giurisdizione, sia data ai giudici d'appello la facoltà dell'avocazione. Ebbene, chi v'impedisce di modificare l'istituto dell'avocazione rendendo obbligatorio nei casi più gravi il rinvio ai giudici di prima istanza? Dunque altri mezzi sono possibili senza che sia necessario istituire un quarto grado di giurisdizione.

La revisione non rappresenta, a parer mio, che una tendenza regressiva, cioè la tendenza all'abuso degli appelli, che fu la vera piaga, dell'antica pratica giudiziaria.

Il Van Espen diceva: « *in curiis ecclesiasticis appellationis causa litigantes facilius sperare possunt finem vitae quam finem causarum* ». (Parità). E queste stesse parole si leggono in italiano nel memoriale trasmesso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Como. Pareva che da questa piaga fossimo definitivamente guariti dopo che, nel 1790, l'Assemblea Costituente francese aveva dichiarato che due gradi di giurisdizione erano sufficiente guarentigia di giustizia, e che era inutile ricorrere ad un secondo appello. Noti la Camera che in due soli paesi è ammesso il doppio appello. Lo abbiamo in Inghilterra, dove il doppio appello si porta alla Camera dei Lords; ma è questa un'istituzione che non posso certamente augurare al mio paese, perchè sovvertirebbe tutte le norme della divisione dei poteri. D'altra parte le cause che si portano alla Camera dei Lords, come ho potuto rilevare io stesso, sono rarissime, e sono le cause più gravi. Noi, invece, ammetteremmo la revisione con una larghezza inaudita.

Un altro paese che ammette il doppio appello è l'Austria; ma l'Austria affida l'ufficio di revisione alla Corte suprema, la quale funziona alcune volte come Corte di revisione, ed altre come Corte di cassazione. E anche le leggi giudiziarie della Repubblica italiana, citate dall'onorevole Pozzi, ammettevano, sì, affidandolo a magistrati diversi, il giudizio di revisione e di cassazione, ma lo ammettevano solo nel caso di doppia difforme. Noi saremmo i primi a introdurre nel nostro ordinamento giudiziario il sistema del doppio appello, senza limitazioni e condizioni di sorta.

Ho udito dire che, non ammettendo l'istituto della revisione, si va incontro al pericolo che i voti siano pari; perchè, essendo tre i magistrati della Corte d'appello, potrebbe acca-

dere che due giudici d'appello vincessero il loro collega e il giudice singolo. Ma può accadere di peggio: può accadere che tre magistrati di revisione vincano i tre di appello e il giudice singolo insieme. E ciò appunto dimostra che siffatti sono argomenti vani.

Parliamo con sincerità di coscienza e di parola: l'istituzione della Corte di revisione, è caldeggiata per ragioni affatto estrinseche, e specialmente perchè, qualora non si istituissero le Corti di revisione, riuscirebbe impossibile di abolire le Cassazioni regionali. Ora, onorevoli colleghi, che l'istituto della Cassazione abbia bisogno di riforme è fuor di dubbio. Oggi le Cassazioni regionali sono assolutamente esaurite, dal momento che le Sezioni unite sono istituite soltanto presso la Corte di cassazione di Roma. Accade quindi che le Sezioni unite della Cassazione di Roma non solo si distinguono dalla giurisprudenza delle Cassazioni regionali, ma, quel ch'è peggio, ne annullino le sentenze. Le Sezioni unite della Corte di cassazione di Roma, interpretando, a parer mio, troppo largamente la legge del 1877, la quale le chiama a conoscere della nullità delle decisioni di giurisdizioni speciali per incompetenza e per eccesso di volere, hanno annullato per incompetenza anche le decisioni delle Cassazioni locali. Diguisachè in Italia ora siamo in questa condizione: che vi sono due gradi di giurisdizione di cassazione. Non sono molti anni che una decisione della Corte di cassazione di Napoli è stata annullata per incompetenza dalle Sezioni unite della Cassazione di Roma; e quindi la Corte di Roma ha giudicato nel merito andando in sentenza del tutto opposta. Ciò è assolutamente intollerabile.

Da questa condizione di cose bisogna uscire: ma di qui alla necessità di abolire le Cassazioni regionali ci corre molto. E dirò molto brevemente le ragioni di questo mio antico convincimento, che sono lieto sia condiviso dall'onorevole Sacchi, il quale propone di conservare le Cassazioni regionali come sezioni dell'unica Corte di cassazione a Roma. Io non ho creduto mai alla uniformità della giurisprudenza; e tanto meno credo che la uniformità di giurisprudenza dipenda dalla circostanza, affatto estrinseca, che tutti i magistrati risiedano nello stesso palazzo. Basta, onorevoli colleghi, consultare i repertori della giurisprudenza francese. La Francia ha la Cassazione unica: ebbene, voi trovate responsi della medesima sezione della Corte di cassazione in

senso perfettamente opposto, alla distanza talvolta di pochi mesi.

Monti Guarnieri. Come da noi in materia penale!

Gianturco. Basta che muti per poco la composizione della Corte, perchè in argomenti disputatissimi muti la giurisprudenza. (*Interruzioni*).

E quello, che è avvenuto in Francia, avviene anche da noi: talvolta basta che muti un giudice, perchè muti la giurisprudenza.

All' uniformità è possibile soltanto che la giurisprudenza si avvicini con alcuni espedienti, che tuttavia il disegno rifiuta. Savio espediente, per esempio, è quello adottato per la Corte suprema dell' Impero in Germania; quando un Senato intende di scostarsi dalla decisione presa da altro Senato, il presidente della Corte ordina che la decisione della causa sia portata innanzi alle Sezioni unite; ciò che in Germania si fa per decreto del presidente prima della decisione, si potrebbe fare in Italia in seguito a ricorso delle parti dopo la decisione della sezione semplice. Ma il disegno non crede di accogliere questo espediente; esso confida che l' uniformità si avrà per il fatto che i magistrati di Cassazione sederanno tutti nello stesso palazzo! Ora io non solo non credo a questo; ma non esito a dichiarare che non desidero neppure una tale uniformità delle decisioni. Non è possibile cristallizzare la vita giuridica di un paese; anche la giurisprudenza obbedisce alle grandi correnti di vita e di idee, e la Corte di cassazione non può essere straniera a tutto ciò che si agita nella vita sociale. A ragione il sommo Savigny parlava di una giurisprudenza progressiva; quella giurisprudenza, che recentemente illustrava con grande splendore di parola l' insigne giurista francese, il Saleilles.

Dunque non vi spaventate troppo se qualche volta una Corte di cassazione accoglie una opinione diversa da quella di un'altra. L' uniformità di giurisprudenza non si formerà fuorchè per virtù di quella Università italiana, che non deve essere una astrazione, ma una realtà viva: una Università italiana, che rappresenti l' intima unità dello spirito nazionale. Allora soltanto avremo una magistratura veramente nazionale e una giurisprudenza nazionale, che, se non sempre uniforme, sarà almeno sempre informata dal medesimo spirito.

Io credo che l' uniformità della giurisprudenza si otterrebbe molto più facilmente se, conservate le Cassazioni regionali, le Sezioni unite fossero

tenute, in determinati periodi dell' anno, nell' unica Corte di cassazione di Roma, coll' intervento dei rappresentanti delle Cassazioni regionali, anzichè col rimedio assolutamente empirico di distruggere le Cassazioni regionali.

Prima di condannarle a morte, considerate, onorevoli colleghi, che esse hanno una storia gloriosa di magistrati e di avvocati; che esse, in tempi difficilissimi, hanno adempiuto nobilmente la loro missione. Non giova addurre in contrario l' esempio della Francia: io non auguro al mio paese una Roma apoplettica, come la Francia ha una Parigi apoplettica, in cui si raccoglie tutto il sangue, tutta la vita francese. La nostra storia ci dice, invece, che l' Italia è la terra delle cento città, le quali hanno tutte una storia, un' arte, una scienza, un diritto particolare; distruggendo tali tradizioni voi certamente non farete opera giovevole alla patria (*Approvazioni - Commenti*).

Che se, oltre la Francia, altri paesi hanno la Cassazione unica, furono ragioni politiche che li consigliarono a ciò. Si comprende come, all' indomani della grande guerra, la Germania abbia dovuto costituire una sola Corte suprema, che con saggio pensiero il Parlamento tedesco non volle nella capitale, ma a Lipsia. Bisognava nell' unità dell' Impero fondere e unificare tutti gli Stati della grande patria tedesca, e consacrare colla solennità stessa della giustizia quella grande unità nazionale. Ma noi non abbiamo bisogno di cementare con le leggi ciò che è cementato nel cuore; poichè l' unità nazionale è stata consacrata colle tavole di plebisciti e col sangue sparso dai figli di tutte le regioni d' Italia.

In quanto al modo della costituzione della Cassazione, l' onorevole Pellegrini ieri e l' onorevole Sacchi pochi giorni fa hanno chiesto che si muti l' antica via, e che alla Corte suprema sian chiamati i giudici elettivi.

Anzi l' onorevole Pellegrini si doleva della scarsa audacia del suo collega, e desiderava il giudice elettivo in tutti i gradi di giurisdizione. Io non voglio opporre alla tesi dell' onorevole Pellegrini la pregiudiziale, che nasce dall' articolo 68 dello Statuto, ove è detto che la giustizia è amministrata da giudici che il Re istituisce. L' onnipotente Parlamento, che ha già più volte modificato lo Statuto, potrebbe fare anche questo: ma sarebbe uno dei più fatali errori che potremmo commettere. Noi apriremmo la via a tutte le influenze di parte; e giudici partigiani non possono amministrare che giustizia

partigiana! Nel nostro paese, dove pur troppo infierisce quella caccia agli impieghi, che è una delle nostre piaghe, quale esca sarebbe l'alto stipendio di 15 mila lire! (*Bravo! Commenti.*) E non sarebbe neppure rimedio sufficiente quello escogitato dall'onorevole Sacchi di stabilire, cioè, che gli elettori fossero uomini di legge, professori di diritto, membri di Consigli dell'ordine e magistrati; perchè purtroppo, onorevoli colleghi, vi sono reputazioni create sopra base fallace e, quelli che più si agiterebbero, come accade sempre, non sarebbero i migliori.

L'esperienza straniera ci deve ammaestrare. Una delle ragioni della superiorità morale della Corte suprema federale degli Stati Uniti, che spesso è stata invocata in questa discussione, è proprio questa, che i giudici non sono elettivi, ma nominati dal Governo. I giudici elettivi hanno dato luogo a sospetti di parzialità, purtroppo non ingiustificati. Tutti sanno della condanna del giudice Barnard, che ebbe l'ingenuità di dichiarare che si era trovato benissimo facendo favori agli amici e negando aiuto ai nemici: fu giudicato e condannato; ma l'esempio dimostra i pericoli a cui si può andare incontro col sistema del giudice elettivo.

Anche in Francia, nel 1883, fu discusso largamente il problema, e la Camera mostrò di inclinare appunto al giudice elettivo; ma il legislatore francese tornò sui suoi passi, ed oggi il sistema del giudice nominato dal Governo è in vigore presso tutti gli Stati civili. Adunque guardiamoci bene dal metterci sopra una falsa via e dall'inaugurare un sistema, che non troverebbe conforto nè nei precedenti nostri, nè nell'esempio degli altri Stati.

Io quindi approvo il disegno del Governo circa la costituzione della Corte di cassazione; solo raccomando che non accada quello, che temeva l'onorevole Pellegrini (e non dico al Governo di oggi, ma al Governo del domani): che non accada, cioè, che avvocati senza clienti trovino modo di penetrare per ragioni politiche nelle aule della Cassazione. Anzi sarei lieto se nel disegno fosse espressamente dichiarato che nè deputati nè senatori potranno esser chiamati a far parte della Corte Suprema. (*Bravo! — Vive approvazioni.*)

Veniamo alle funzioni della Corte di cassazione. È un pregiudizio antico, del quale purtroppo i giuristi non sanno liberarsi, quello di credere che la Cassazione debba esercitare una funzione meramente negativa. Si dice la

cassazione non giudica *de jure litigatoris*, ma *de jure constitutionis*. Questo non è esatto: la Cassazione giudica di una cosa e dell'altra: prova ne sia che dall'accoglimento o dal rigetto del ricorso sono sempre vulnerati i diritti di una delle parti. Quella massima deve dunque essere abbandonata. Ne discende la conseguenza che non debba stabilirsi in ogni caso l'obbligo del rinvio ad altri giudici, ciò che non fa che allungare i giudizi. Già la legge napoletana del 1817 (e in questa parte essa era veramente sapiente), dichiarava che oltre il caso della competenza, il rinvio non dovesse aver luogo in due casi: nel caso che la cassazione avesse luogo per contrarietà di giudicati, perchè allora si dichiarava che la prima sentenza era passata in giudicato, e non poteva più formare oggetto di constatazioni giudiziarie; e nel caso che la sentenza cassata avesse revocato in grado di appello una sentenza inappellabile, perchè allora si annullava la sentenza revocatrice e si ordinava l'esecuzione della sentenza revocata. Questo concetto che non sia sempre obbligatorio il rinvio è passato in altre legislazioni. Se riscontrerete la legge di procedura civile dell'Impero germanico, troverete che in molti casi non è obbligatorio il rinvio; e le medesime cose troverete scritte in alcuni dei disegni di legge presentati al nostro Parlamento. Il presente disegno, invece, nulla muta in questa parte, ribadendo l'assoluta necessità del rinvio. Ciò significa contraddire alla nostra storia e all'esempio autorevole degli Stati stranieri.

Quando si agita una questione di puro diritto, e gli elementi di fatto non vengono in contestazione, la Corte stessa può bene applicare il diritto al fatto. Nè basta. Le legislazioni più recenti sono andate anche più innanzi: anche quando il fatto sia ancora materia di contestazione, hanno riconosciuto l'obbligatorietà della decisione della Cassazione per il giudice di rinvio. Invece presso di noi, non essendo obbligatorio per il giudice di rinvio di conformarsi alla decisione della Cassazione, si verifica una di queste due ipotesi: o il giudice di rinvio si conforma alla Cassazione, ed è inammissibile ogni altro ricorso; o il giudice di rinvio si ribella alla Cassazione, ed allora si va alle Sezioni unite.

Il sistema opposto merita tanto più di essere accolto quando si ammetta che, *omisso medio*, una causa possa essere portata direttamente alla Cassazione. Aggiungo che converrebbe pure dichiarare inammissibili nuove eccezioni in grado di rinvio.

Ma quanti e quali debbono essere i motivi di cassazione? Ecco l'altra questione intorno alla quale intratterrò brevemente la Camera.

Si dice nel disegno che l'istituto della cassazione deve essere ricondotto alla sua purezza teorica, non ammettendo altro motivo se non quello del n. 3 dell'articolo 517, e cioè quello della violazione o falsa applicazione della legge. Anche altri precedenti disegni limitavano la competenza della Corte di cassazione, chiamando a giudicare di alcuni degli attuali motivi di cassazione le Corti di appello in sede di revocazione. Ma è stato giustamente osservato che il numero 3 riceve lume e rilievo dagli altri motivi di cassazione: l'incompetenza dei magistrati, l'inidoneità del giudice, il difetto assoluto di motivi, sono infatti violazioni della legge.

E non basta: voi volete dare alle Corti di revisione l'esame degli altri motivi indicati nell'articolo 517; ma non avete considerato che può essere nulla per tali motivi la sentenza stessa della Corte di revisione. (*Approvazioni - Commenti*). E allora a quale rimedio ricorrerete? Ovvero volete voi proclamare che la Corte di revisione, quando anche commetta altri errori, altre violazioni, purchè non rientrino nel n. 3 dell'articolo 517, pronunzia sentenze assolutamente irreparabili? Ciò, a parer mio, deve essere assolutamente escluso. Comprendo la ragione per la quale si vorrebbe restringere i casi di cassazione al n. 3 dell'articolo 517; la ragione sta nel sospetto che la Corte di cassazione abusi della sua missione, e sotto la parvenza di un annullamento per difetto di motivazione entri nello apprezzamento dei fatti e delle prove. Se questo è un caso che a giudizio vostro non rientra nella competenza della Corte di cassazione, eliminatelo pure. Voi non potete però assolutamente confondere tutte insieme le nullità dell'art. 517, e limitare la competenza della Corte di cassazione a conoscere della violazione e della falsa applicazione della legge.

Procediamo dunque alla riforma della cassazione, ma procediamovi con ponderazione e con prudenza.

Allora soltanto il disegno potrà dirsi organico quando faccia consistere la perfezione del supremo istituto giudiziario non nel fatto che esso risieda nel medesimo palazzo e giudichi di un solo motivo, ma nella ferma fede che nella suprema magistratura nazionale troveremo la garanzia della piena e indipendente applicazione della legge. (*Vive approvazioni*).

Onorevole presidente, chiederei cinque minuti di riposo.

Molte voci. Si riposi, si riposi!

Presidente. Si riposi pure, onorevole Gianturco.

(*Molti deputati si congratulano con l'oratore - La seduta è sospesa per alcuni minuti*).

Presidente. Onorevole Gianturco, ha facoltà di continuare il suo discorso.

Gianturco. Onorevoli colleghi, dopo un'analisi così lunga delle diverse parti del disegno di legge, credo opportuno di dare uno sguardo, per così dire, sintetico al disegno stesso, e di esprimere schiettamente l'impressione, che la lettura di esso ha prodotto sull'animo mio. Una prima osservazione è questa: che non è punto dimostrata la possibilità pratica dell'attuazione della riforma rispetto agli stipendi, quando non si faccia quello che io credo necessario, e che spero il Governo farà: domandare, cioè, le somme a tal fine occorrenti.

Una seconda osservazione, che per me è più grave ancora, si è che il Governo per l'attuazione della legge, chiede alla Camera una larghissima, eccessiva delegazione di poteri. In ciò pienamente convengo con l'onorevole Pellegrini, e spero di aver consenziente perfino il Governo. Poichè chi si faccia a considerare le disposizioni del disegno di legge, non può non convincersi che la domanda, che il Governo ci fa, è veramente eccessiva.

Cominciamo dall'articolo 46: « Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con decreto Reale il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge. » Il Governo non ha voluto stabilire nemmeno il termine massimo entro il quale la legge andrà in esecuzione. Non si dice, per esempio, che la legge andrà in vigore non oltre un anno o due dalla sua promulgazione. Noi faremo una dichiarazione di diritto meramente platonica; spetterà poi al Governo di mettere in attuazione la legge quando lo crederà opportuno. Ora questa forma di delegazione di poteri è molto pericolosa: ne abbiamo avuto un esempio a proposito della legge sulla distribuzione degli affari fra le diverse sezioni della Corte di cassazione di Roma; legge approvata nel 1895, e che è stata attuata soltanto nel 1900, dopo cinque anni. Ora comprendo che il potere esecutivo, per applicare una riforma di tanta importanza, abbia bisogno di tempo e di studi; ma non posso ammettere che tale delegazione sia così larga da non avere neppure un termine finale, oltre il quale il Gover-

no non possa ritardare l'attuazione della legge.

Ma quello che è più grave si è che il Governo, ci chiede la facoltà di modificare i codici: il codice di procedura civile e il codice di procedura penale.

Basti accennare ad alcuni dei punti, che dovranno necessariamente essere ritoccati, anzi rifatti per l'attuazione della presente legge. Fu già domandato ieri in quale rapporto starà l'istituto della revisione con quello della casazione, e come si dovranno coordinare i due gravami, che hanno scopi ed effetti diversi. Inoltre secondo il disegno di legge è possibile che nelle medesime persone si concentrino gli uffici di conciliatore, di pretore e di giudice di tribunale. Nelle città, presentemente sedi di tribunale, il pretore infatti può essere per decreto Reale incaricato di fungere da conciliatore; egli avrà inoltre le funzioni dell'attuale pretore e da ultimo quelle del tribunale civile. Ora il codice di procedura civile stabilisce quattro procedimenti diversi; un procedimento innanzi al conciliatore, un procedimento innanzi al pretore, due procedimenti innanzi al tribunale, l'uno formale e l'altro sommario. Con quale procedimento giudicherà questo magistrato, data l'unità dell'udienza e l'unità del giudice? Creerete voi un quinto procedimento? Stabilirete che i procedimenti debbano rimanere distinti, come deve rimanere distinta la carta bollata, pei diversi procedimenti?

Più largamente ancora dovrà poi essere modificato il codice di procedura penale. Così dovrete rifare quasi tutto il primo libro della istruzione preparatoria; perchè giustamente avvertiva l'onorevole Pellegrini che l'abolizione della Camera di consiglio rende necessarie altre guarentigie contro i provvedimenti dei giudici istruttori. Ora la dottrina e l'autorità dell'onorevole Zanardelli mi affidano pienamente; ma qui si tratta di leggi organiche, fondamentali dello Stato; e credo che il Parlamento non debba concedere delegazioni di poteri, se non quando i limiti dei poteri medesimi, siano esattamente circoscritti e siano assolutamente indispensabili pel compimento di una determinata riforma.

È necessario quindi che il Governo parli chiaro circa questi punti. Qui si tratta, come diceva argutamente l'onorevole Pellegrini, di un titolo al portatore, che circolerebbe sul mercato ministeriale per molti anni, e potrebbe capitare in mani inesperte, capaci di compromettere gli interessi importanti e delicati, che

si connettono coi due Codici di procedura civile e penale.

Ma non basta. Dove l'eccesso della richiesta del Governo si manifesta in una maniera ineluttabile, onorevoli colleghi, è circa al modo di attuazione della legge. Su ciò richiamo tutta la benevola attenzione della Camera. L'articolo 42 del disegno di legge dice: « Il Governo farà un ruolo provvisorio di magistrati, e dalla data di questo ruolo provvisorio decorre il triennio per l'inamovibilità di che nell'articolo 32 ».

Nel frattempo si provvederà a quella, che si chiama qui, con frase impropria, epurazione della magistratura. Lasciamo da parte coloro, che abbiano compiuti i 70 anni, e veniamo al caso previsto dalla lettera C, dell'articolo 45: « Il Ministero di grazia e giustizia, previo parere di una commissione da nominare con decreto reale, potrà, con provvedimento non soggetto a ricorso, non comprendere nel ruolo; nonostante la loro anzianità, ed osservando pel collocamento in disponibilità l'ordine seguente:

« ... c) quelli che da informazioni ed atti di data anteriore alla presentazione di questa legge al Parlamento risultano o per poca capacità o per malattia non più idonei ad adempiere convenientemente i doveri del proprio ufficio ».

Cosicchè, onorevoli colleghi, noi siamo chiamati (si noti bene) a votare per tre anni la sospensione dell'inamovibilità statutaria dei magistrati. Noi facciamo una legge per garantire i giudici, per accrescere le garanzie della loro indipendenza; e incominciamo con privarli della massima garanzia, dalla garanzia della inamovibilità. E questo per tre anni, in un regime come il nostro, dove tutte le ire dei partiti, tutte le prepotenze della piazza possono seriamente minacciare la serenità dei magistrati! Come chiederete voi giustizia indipendente a magistrati, su cui per tre anni penderà la spada di Damocle? Si dirà che questa disposizione era necessaria: ma io non credo che alcuna necessità giustifichi questa disposizione, la quale costituisce un estremo pericolo per l'indipendenza della magistratura. L'art. 45 dice che potranno essere collocati in disponibilità, e poi a riposo i magistrati che, per informazioni, risultino di poca capacità. Informazioni: ma date da chi? Presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli, non penserò mai che le informazioni, dalle quali questi magistrati possono essere colpiti, siano date dall'autorità politica. Saranno informazioni date dall'autorità giudiziaria. Ma

chiunque abbia retto per poco il Ministero di grazia e giustizia ha dovuto certamente rimanere colpito dalle stridenti contraddizioni, che si ravvisano nei rapporti dell'autorità giudiziaria. Un magistrato, che l'anno innanzi è stato dichiarato eccellente, l'anno successivo è dichiarato appena mediocre; un altro, il cui criterio giuridico veniva dapprima esaltato, viene, più tardi, dichiarato un dappoco. Vi ha una grande incertezza di criteri sulle fonti stesse, da cui dovrebbe attingersi il giudizio sui magistrati. Ma non basta. Si dice che un magistrato può essere dispensato dal servizio per poca capacità. Ma chi giudicherà di questa capacità? Una commissione? E di chi sarà composta questa commissione? E come procederà? Di tutto ciò il disegno tace completamente. E ancora: la commissione non dà che pareri; l'arbitro delle sorti della magistratura, per tre anni, sarà il ministro guardasigilli. Ma non basta ancora (e mi duole che non l'abbia rilevato l'onorevole Perla, che è decoro del Consiglio di Stato): il provvedimento del ministro guardasigilli sarà sottratto alla sorte di tutti gli altri provvedimenti ministeriali, perchè non sarà soggetto neppure a ricorso innanzi la Quarta Sezione del Consiglio di Stato.

Ora io vi domando, onorevoli colleghi, se tutto questo non sia talmente grave da lasciare sperare che il Governo debba esso stesso persuadersi che certi poteri esorbitanti non sono una forza, ma un pericolo. I poteri straordinari conviene ridurli nei limiti strettamente necessari, e con le garanzie necessarie all'indipendenza della magistratura. E notate che la spada di Damocle penderà su tutti i funzionari dell'ordine giudiziario; perfino sui cancellieri; poichè i magistrati collocati in disponibilità potranno essere mandati nelle cancellerie, e per tal modo i cancellieri perderanno quegli scarsi vantaggi, che parevano ad essi assicurati dalla legge recente.

Ma lasciamo i funzionari minori: io richiamo l'attenzione della Camera su questo punto fondamentale che concerne i magistrati. E mi attendo dagli onorevoli Zanardelli e Cocco-Ortu la dichiarazione precisa che essi stessi chiederanno che siano limitati così esorbitanti poteri; perchè per conto mio non potrei in alcun modo approvare un disegno di legge, il quale lasciasse nella balia del potere esecutivo la magistratura del mio paese. (*Vive approvazioni*). Per buona fortuna, non abbiamo neppure la scusa, che si ebbe in Francia, nel 1883. In Francia, nel 1883, era necessaria una epura-

zione della magistratura per fini politici: noi non abbiamo fini politici; vogliamo soltanto espellere dal tempio gli indegni e gli inetti!

Ho finito, onorevoli colleghi, e torno al primo detto. Voglio sperare che l'onorevole Zanardelli e l'onorevole Cocco-Ortu accetteranno il contributo degli studi e delle osservazioni, che da ogni parte della Camera sono state fatte, e che tendono, senza preconcetto di parte politica, a rendere la presente legge tecnicamente perfetta, più accetta alle popolazioni, e più rispondente al suo scopo. Se l'onorevole Zanardelli farà questo, aggiungerà un nuovo titolo di merito verso la magistratura italiana; aggiungerà un nuovo titolo a quello, che si è acquistato con la legge del 1890. Contro quella legge ho udito muovere molte censure, cui non partecipo in alcuna maniera. Io credo che quella legge costituisca un vero titolo d'onore per l'onorevole Zanardelli, perchè l'aver chiuse le porte agli avvocati senza cause e l'aver ordinato il tirocinio fu, a giudizio di un opositore, opera sapiente e patriottica.

Noi abbiamo visto per virtù di quella legge, dalle nostre università, che molto a torto e con dolore odo spesso designare qui come una fabbrica di spostati, e dai concorsi, che molto a torto ho udito tenuti qui in grande dispregio, venir fuori una giovane magistratura, piena di studi e di fede, austera e dignitosa. (*Benissimo - Approvazioni - Interruzione dell'onorevole Aprile*). È verissimo; lo lasci dire a me, onorevole Aprile; questi giovani formeranno la falange stretta e serrata, pronta a combattere le battaglie del diritto contro le frodi e contro il delitto! (*Approvazioni*).

E voglio chiudere il mio discorso rivolgendo un saluto a quei giovani, a molti dei quali sono stato maestro; un saluto caldo, affettuoso e riverente alla giovane magistratura italiana, che veramente merita intera la fiducia del paese; e rivolgendo un saluto all'onorevole Zanardelli, che amorosamente ne preparò i destini.

Permettete ancora che io esprima un voto a voi tutti: che, cioè, questa legislatura sia più fortunata e felice delle precedenti, e, per voto concorde del Governo e del Parlamento, porti a compimento con maturità di studi e con altezza di intenti l'opera, alla quale hanno mirato inutilmente le precedenti legislature.

Lasciatemi sperare che noi rimetteremo la giustizia italiana su quel trono fulgente, dal

quale si deve irradiare la fede che tutti i cittadini sono uguali innanzi alla legge, e che nessuno, per quanto grande e potente, è più potente della legge e dei giudici del suo paese. (*Vivissime approvazioni. — Applausi. — Moltissimi deputati si congratulano coll'oratore. — La seduta è sospesa per alcuni istanti.*)

Presentazione di disegni di legge.

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati delle alluvioni e frane; altro disegno di legge per autorizzazione di spese per opere marittime; altro disegno di legge per provvedimenti legislativi per la linea Domodossola-Iselle.

Chiedo che questi disegni di legge siano deferiti all'esame della Giunta generale del bilancio.

Mi onoro altresì di presentare alla Camera la decima relazione annuale della Commissione idraulico-economica di sorveglianza sull'andamento della bonificazione dell'Agro Romano.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, della relazione e saranno stampati e distribuiti.

Onorevole ministro dei lavori pubblici, quale è la sua proposta?

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Che i disegni di legge siano trasmessi alla Giunta del bilancio.

Presidente. Quali?

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Quelli che hanno attinenza al bilancio.

Presidente. Dunque Ella propone che i disegni di legge ora presentati siano trasmessi alla Giunta generale del bilancio.

Fili-Astolfone. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Fili-Astolfone. Domando che questi disegni di legge siano dichiarati urgenti. A me poco importa che vadano agli Uffici, oppure alla Giunta generale del bilancio.

Presidente. Onorevole Fili Astolfone, Ella sa che, per chiedere l'urgenza, occorre la firma di dieci deputati.

Fili-Astolfone. Signor presidente.....

Presidente. Ma Ella è sempre a tempo a far questa proposta!

Fili-Astolfone. Sta bene.

Si riprende la prima lettura del disegno di legge relativo all'ordinamento giudiziario.

Presidente. L'onorevole Lucchini ha chiesto di parlare per fatto personale; ma i fatti personali si svolgeranno in fine per non interrompere ora la discussione.

Lucchini Luigi. Se permette, signor presidente, dirò poche parole.

Presidente. Se è per un fatto personale isolato, le do facoltà di parlare.

Lucchini Luigi. Devo innanzi tutto rivolgere vivi ringraziamenti all'onorevole Gianturco, come agli altri colleghi, ch'ebbero a rivolgermi parole sommamente benevole e lusinghiere. Ma questo non può certamente considerarsi argomento di fatto personale, il quale, invece, consiste nel dover io rilevare come fra le molte cose dette esposte dall'onorevole Gianturco, mi abbia attribuito opinioni e apprezzamenti che non sono perfettamente esatti.

Presidente. Parlerà in fine di questo!

Lucchini Luigi. Poche parole e mi sbrigo. Non raccolgo le ultime osservazioni relativamente al valore dei giovani magistrati reclutati nell'ultimo decennio. L'onorevole Gianturco può averne il concetto che gli fa piacere; ma da parte mia io ho riferito non opinioni personali, ma cifre, ma dati, ma risultati di esami che non possono avere significato diverso da quello che ebbi a formulare.

L'onorevole Gianturco, poi, riguardo alla tesi da me sostenuta relativamente al Pubblico Ministero, fece intendere (così almeno mi fu riferito, non avendo potuto assistere a tutto il suo discorso) come non sia che una riproduzione del concetto della legge germanica, la quale stabilisce la dipendenza del Pubblico Ministero dal potere esecutivo. Non è la sola legge tedesca, che ciò stabilisca, ma le leggi di tutti i paesi liberi e civili dalla Francia al Belgio, dalla Germania all'Austria, dalla Svizzera alla Olanda. La stessa Inghilterra, la quale non ha altro istituto del Pubblico Ministero che negli alti ranghi, ci presenta il capo d'esso, l'*Attorney general*, nientemeno che facente parte dello stesso Ministero. E negli Stati Uniti nord-americani tale ufficio è alla dipendenza diretta del Ministro della giustizia.

Presidente. Onorevole Lucchini, questo non è fatto personale.

Lucchini Luigi. Ho finito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuzzi.

Cuzzi. Onorevoli colleghi, non è a questo

punto della discussione, e dopo che molti colleghi valentissimi ed autorevoli hanno mietuto tanto largamente ed esaurientemente nel vasto campo di questo disegno di riforma giudiziaria, che io possa pretendere di infliggervi un discorso, che la disadorna mia parola non potrebbe che far riuscire stanchevole.

Invoco quindi la vostra benevolenza solo per permettermi di esporre alcune osservazioni, che saranno piuttosto la spiegazione dell'ordine del giorno, che ebbi a presentare anzichè una rassegna del disegno di legge.

Ed anzitutto, non posso tralasciare di associarmi alle parole di ben meritata lode, che gli oratori che mi hanno preceduto hanno doverosamente rivolte all'onorevole ministro guardasigilli ed all'illustre presidente del Consiglio onorevole Zanardelli, per avere con la presentazione di questo disegno di riforma giudiziaria soddisfatto finalmente il desiderio vivissimo e l'aspettativa di quanti desideravano e desiderano una saggia e spedita amministrazione della giustizia. Magistrati pochi, buoni e ben pagati; si sente da tempo esclamare e chiedere da quanti hanno rapporti coi tribunali o per ragioni di carriera, o per l'esercizio della loro professione, o per la tutela e la difesa dei propri interessi e dei propri diritti. E poichè il disegno di legge, che stiamo esaminando, tende appunto ad ottenere la riduzione del numero dei magistrati, e il miglioramento della loro sorte coll'elevarne il prestigio mediante la parificazione dei giudici e coll'aumentarne gli stipendi, non poteva non farsi plauso da tutti alla lodevole iniziativa degli onorevoli proponenti.

Accettando anche io nei suoi principi e concetti generali il disegno di legge, ho però fiducia che l'onorevole ministro non vorrà rifiutare alcuni emendamenti diretti a conseguire, senza mutare quei concetti, il rispetto a quelle abitudini e a quegli interessi, che nell'elaborata sua relazione ha dichiarato di non voler offesi.

Questo non mi impedirà di dare il mio voto favorevole al passaggio alla seconda lettura del disegno di legge, senza alcun timore di incorrere in quella taccia di incoerenza, che l'amico onorevole Pellegrini, nel suo forte discorso di ieri, parve voler preventivamente quasi rimproverare a chi, pur dichiarandosi favorevole alla legge, esprime il voto che in alcune sue parti abbia ad essere opportunamente modificato.

Onorevoli colleghi, quando io lessi per la prima volta l'articolo primo di questo disegno,

il quale enumera gli organi che devono, secondo il medesimo, amministrare la giustizia, mi parve che con esso si volesse adottare il sistema della competenza unica, abolendo la competenza mandamentale.

E se ciò si fosse fatto, avrei compreso come, insieme con questa abolizione si potesse adottare il sistema del giudice unico in materia civile e penale. Sopprimere infatti la competenza mandamentale, con l'istituzione di un magistrato di prima istanza avente illimitata competenza, sarebbe volere una riforma radicale, ma coordinata e non nuova nella pratica.

Si sarebbe seguito il sistema inglese del giudice di contea, e ripristinato il pretore urbano del Lombardo-Veneto sotto l'Impero austriaco.

La relazione del disegno di legge discorre a lungo di questa riforma, e dà le ragioni per le quali non si è creduto di adottarla pur mettendone in evidenza i pregi e i vantaggi.

Ebbene, a me pare che, una volta decisa l'istituzione del giudice unico o singolare come magistrato di prima istanza, si sarebbe potuto accompagnarla colla abolizione della competenza mandamentale. Il disegno avrebbe così raggiunto quello, che è uno dei suoi primi intenti, la riduzione, cioè, del numero dei magistrati, e la soppressione di qualche pretura che non ha proprio ragione di essere.

È vero che l'allargamento della competenza dei giudici di prima istanza avrebbe per conseguenza, come dice la relazione, di deferire alla cognizione ed al giudizio anche di piccole preture rurali, controversie di maggiore importanza. Ma a me non sembra che questo potesse essere un motivo sufficiente per scartare una simile riforma. Anche oggi i pretori rurali sono sovente chiamati a conoscere e giudicare di cause importantissime, che riguardano e toccano questioni giuridiche delle più gravi, quali quelle che sono portate innanzi ai tribunali di circondario.

Nelle cause possessorie, ad esempio, nelle controversie relative a servitù, comunque l'entità della contestazione possa essere minima, vi si possono agitare le più difficili questioni di diritto.

La riforma, ripeto, sarebbe stata più radicale, ma, a parer mio, più logica e coordinata.

Mantenuta, invece, la competenza pretoriale, non parmi che l'istituzione del giudice unico, massimamente di fronte alla disposizione con la quale si provvede al suo funzionamento pratico, potesse consigliare la soppressione dei tribunali collegiali.

Il lavoro di questi, salvo un piccol numero di essi, è tale che, anche togliendo loro la conoscenza ed il giudizio degli appelli dalle sentenze dei pretori, come il disegno propone, rimarrà ancor tanto da non poter essere disimpegnato dal pretore del capoluogo di circondario.

Si dovrà quindi ricorrere all'espedito di aggiungergli altri pretori o vicepretori. E di ciò si preoccupa il disegno, ed i suoi autori ne hanno sentito il bisogno; poichè propongono sia data facoltà al Governo, vista l'esigenza del lavoro, di aggiungere quanti vice pretori saranno necessari a coadiuvare l'opera del pretore del capoluogo di circondario.

Ma allora quanto al numero non vi sarebbe differenza coi presenti tribunali. E poichè verrebbe così a mancare uno dei principali scopi della riforma, che è quello della diminuzione dei magistrati, non vi ha ragione, io credo, di mutare il sistema invalso omai e radicato nelle abitudini delle popolazioni. Comprendo bene come l'istituto del giudice unico miri ad avere quel magistrato, il quale, consapevole di tutta intera la responsabilità del suo operato, e sapendo che a lui solo si attribuisce il lavoro delle sue sentenze, metterà nella elaborazione e nello studio di esse il maggiore impegno, la maggior cura e tutto lo studio suo diligente e coscienzioso.

Ma è questa una ragione che poteva consigliare l'abbandono del giudice collegiale? A me non pare. Nel giudice plurimo o collegiale non è difficile ottenere che tutti i suoi componenti abbiano a concorrere e contribuire al lavoro che il Collegio deve compiere. Si rimprovera, e molte volte non infondatamente, che le sentenze dei tribunali collegiali non sono che la manifestazione del lavoro e dello studio del relatore, onde un arguto scrittore ebbe a dire che spesso vedonsi *giudici dotti che avalano incautamente delle sentenze di collegi insolvibili*. Ma io ripeto che non sarebbe difficile con opportuni sindacati assicurare quel concorso del lavoro collettivo, che l'istituto del giudice collegiale si propone. E, poichè ad tutti quanti hanno parlato qui non si è mancato di esprimere meritamente le incontestabili benemerienze dei nostri magistrati, non credo che possa escludersi che, una volta migliorate le loro condizioni, e quando dessi potranno dedicarsi, senza altre apprensioni, con maggiore assiduità al lavoro del proprio ufficio, saranno essi stessi impegnati ad attendervi con coscienza, con maggior studio e con maggior attività.

Molti dei colleghi che hanno interloquuto sul disegno forse nell'intento di non perdere il bene per il desiderio del meglio, si sono rassegnati ad accettare il giudice unico nella materia civile, sostenendo ed insistendo perchè il giudice collegiale sia invece mantenuto nelle materie penali. Le ragioni di tale parziale conversione stanno nel fatto che nei giudizi penali tutti i componenti il tribunale, secondo il sistema vigente, concorrono necessariamente allo studio delle cause, assistono allo svolgersi del dibattimento, ascoltano le arringhe dei patrocinanti e del Pubblico Ministero, ed immediatamente dopo procedono alla elaborazione ed alla estensione della sentenza. Rimane per tal modo assicurato il concorso collettivo del lavoro di tutti i componenti del tribunale. Ma se ciò sta in fatto, è dunque anche vero che, secondo l'opinione di tutti, i vantaggi del giudice plurimo sono da desiderarsi tanto nella materia civile quanto nella materia penale. È questione soltanto del modo di garantirsi che il concorso del lavoro collettivo si ottenga. Col giudice penale lo si ha per la natura dell'istituzione medesima e pel modo col quale si svolge l'opera sua; e col giudice civile, per quanto ho osservato, non credo difficile conseguirlo, esigendo col dovuto sindacato e con disposizioni regolamentari che tutti i giudici concorrano al lavoro comune.

Io quindi mi auguro, per le considerazioni esposte, sia perchè in pratica non sarà possibile di disimpegnare il lavoro del pretore del capoluogo di circondario con una persona sola, sia perchè non siano lesi quegli interessi locali che la relazione si propone di mantenere, che si troverà modo dagli onorevoli proponenti di conciliare il desiderio e il bisogno di provvedere al miglioramento dei magistrati col rispetto a quegli interessi. Un'altra obiezione venne fatta da colleghi che mi hanno preceduto circa gli appelli civili e penali, che verrebbero sottratti dai tribunali delle sedi presenti e portati alle Corti d'appello. Contro questa obiezione si rispose da taluno che essa fosse ispirata dal desiderio di non pregiudicare i piccoli interessi locali, che non devono essere anteposti al vantaggio generale che si propone la legge. Anzitutto potrei osservare che l'amministrazione della giustizia è appunto di un interesse così superiore per tutte le popolazioni, che non può essere trascurato il modo di renderla vicina e facile per chi vi deve ricorrere. D'altra parte, come ho già rilevato, nella relazione che precede il disegno di legge,

il proposito di non volere con questa riforma offendere quegli interessi è espressamente dichiarato. Io vi leggo infatti queste parole: « A questa vita nuova che sarebbe trasfusa nel corpo giudiziario, è coordinata la conservazione dell'attuale assetto generale, segnatamente in quanto alle sedi delle attuali amministrazioni degli ordini di competenza, del numero degli organi giudiziari e dei centri forensi. Di maniera che questa riforma generale organica completa si possa attuare *senza alcun perturbamento o spostamento di tradizioni, di abitudini e di interessi locali.* »

Dunque se coi colleghi che mi hanno preceduto vengo a raccomandare agli onorevoli proponenti che queste abitudini e questi interessi locali non siano lesi, non faccio che accettare ed invocare il proposito che si è prefisso l'onorevole ministro, e domandare che non venga meno all'affidamento dato.

È quindi infondato il rimprovero rivolto a coloro i quali chiedono che gli appelli penali e civili non siano distolti dalla loro sede presente. Fu già osservato che il deferire la decisione degli appelli dalle sentenze dei pretori alle corti d'appello importerebbe un disagio gravissimo per le parti litiganti. Sono stati citati esempi pratici di distanze considerevoli, che separano la sede del pretore dalla sede della Corte d'appello; onde coloro, che hanno bisogno di ricorrere al magistrato d'appello per la tutela dei loro interessi, sarebbero sottoposti ad incontrare talora spese così gravose da fare abbandonare financo la rivendicazione dei propri diritti, la tutela dei propri interessi.

È da tutti ammesso che il primo attributo di una buona amministrazione della giustizia si è che il giudice debba essere il più che si può vicino alla porta del litigante, e che la giustizia non costi eccessiva spesa.

E poichè a ciò si può provvedere senza turbare i concetti e le disposizioni generali dello stesso disegno, non dubito vorrà l'onorevole ministro acconsentirvi con appositi emendamenti.

Secondo il disegno il pretore del capoluogo di circondario è investito della giurisdizione che hanno oggi i tribunali circondariali.

Avremo dunque un giudice competente a decidere in prima istanza tutte le cause di competenza dei tribunali, e in seconda istanza le cause in appello dalle sentenze degli altri pretori.

Ora se, per quanto ho già dimostrato, è certo che il pretore del capoluogo del circondario non basterà al disbrigo del lavoro del suo ufficio, con la competenza illimitata che gli viene dal disegno attribuita, e dovranno perciò venire aggiunti a lui altri pretori, tanto vale che si mantengano i presenti tribunali. E ciò sia per le materie civili sia per le penali, poichè il disegno dispone anche per un pretore incaricato delle funzioni di Pubblico Ministero presso il pretore del circondario.

Che se non si volesse adottare questo sistema, anche per le cause penali, poichè altri colleghi vi hanno accennato, vi si potrà provvedere in altro modo, col mettere, cioè, accanto al pretore due giudici popolari tolti dalle classi di persone ragguardevoli che si trovano sempre in ogni capoluogo di circondario, quali, ad esempio, i consiglieri provinciali o consiglieri delle camere di commercio, i deputati provinciali o membri della giunta provinciale amministrativa, gli iscritti nelle liste dei giurati, tutte le persone, insomma, di maggior cultura e merito, che possono benissimo essere aggiunte in qualità di giudici allo stesso pretore per giudicare dei piccoli reati di sua competenza, sia in prima istanza sia in appello.

Si avrebbe così un tribunale composto di due elementi, del giudice del diritto e del giudice del fatto, un sistema misto di tribunale e di giuri.

Ma, provvedasi nel primo o nel secondo dei modi accennati, poichè le disposizioni del disegno di legge offrono il mezzo di soddisfare alle aspirazioni e ai bisogni delle popolazioni evitando l'urto delle loro abitudini, dei loro interessi, confido non vorranno gli onorevoli proponenti respingere le modificazioni che verranno proposte.

E dopo ciò approvo la riduzione del numero dei componenti le Corti d'appello da cinque a tre; anzi non mi parrebbe anormale che il numero di tre fosse anche mantenuto pei consiglieri delle Corti di revisione. I vantaggi del giudice plurimo, ossia della collegialità del magistrato, si hanno quando questo si compone di tre giudici.

In pratica molto raramente mi è occorso di vedere in un giudizio arbitrale che le parti abbiano nominato un solo arbitro, ma giammai non ho visto comporre il giudizio arbitrale di un numero maggiore di tre arbitri. Ciò spiega come, per unanime consenso, i vantaggi della collegialità del magistrato si ri-

tengono assicurati quando i giudici o gli arbitri sono in numero di tre. Se ciò non fosse non si saprebbe quale dovrebbe essere il numero giusto, e tanto si potrebbe stabilirlo in tre quanto in cinque o in sette e più.

Quindi, anche nell'intento del disegno di volere una riduzione razionale nel numero dei magistrati, a meglio raggiungere i mezzi necessari per migliorare le sorti degli altri magistrati, mi pare che questa modificazione potrebbe esser fatta senza pregiudizio alcuno di una retta e buona amministrazione della giustizia.

E poichè ho accennato alle Corti di revisione, dichiaro, per avvicinarmi alla fine del mio discorso, che accetto questo istituto; e lo accetto perchè ritengo opportuno che si dirima una volta la tanto dibattuta questione della cassazione e della terza istanza. Io poi non credo che sussistano gli inconvenienti, ai quali accennò ieri nel suo discorso l'onorevole Pellegrini, che, cioè, l'istituzione delle Corti di revisione venga a moltiplicare i gradi di giudizio in modo da perpetuare quasi le liti. Se nel disegno fosse coordinata la istituzione della Corte di revisione in modo che dal tribunale di prima istanza si dovesse per prescrizione di legge passare al giudizio di appello, e dal giudizio di appello alla revisione o dalla revisione alla cassazione, lo capirei; allora si sarebbe introdotto un nuovo ordine di magistrati e quindi un nuovo grado di giurisdizione che perpetuerebbe le liti.

Ma con l'opportuna disposizione dell'articolo 22 del progetto, il quale dà piena facoltà alle parti di adire preferibilmente tanto la Corte di appello, quanto la Corte di revisione, non credo più possibile l'inconveniente, cui voleva accennare l'onorevole Pellegrini. Nè potrei convenire nell'opinione testè espressa dal competentissimo oratore che mi ha preceduto, l'onorevole Gianturco, cioè che la giurisdizione di revisione fosse devoluta alla cassazione; perchè ciò avrebbe per effetto di allontanare sempre di più il giudice supremo dalle porte dei litiganti, mentre è canone inconcusso che la giustizia deve essere, per quanto è possibile, portata vicino a coloro che ne hanno bisogno.

Invece lo stabilire le Corti di revisione nelle sedi delle presenti Corti di cassazione che vengono soppresse, procura ai litiganti il modo di poter far risolvere le loro questioni con minor spesa e maggior sollecitudine. Dipenderà da coloro, che vorranno adire la cassazione o l'appello o la revisione, di vedere quale sarà

la correzione del giudicato di cui sentiranno bisogno. Secondo che si tratterà di un giudicato errato in fatto, o di una sentenza che contenga una violazione, una falsa applicazione della legge, la parte interessata sceglierà la via di suo interesse per la facoltà concessa dal citato articolo 22 del disegno, e non sarà obbligata ad adire che un solo magistrato.

E mentre plaudo per quanto ho detto alla ricordata disposizione, che lascia in facoltà delle parti il ricorrere alla Corte d'appello, piuttosto che a quella di revisione e di cassazione, non posso approvare tale facoltà che il disegno concede pure alle parti, che devono adire il giudice conciliatore permettendo loro di ricorrere invece al pretore. Anzitutto tale facoltà importa indubbiamente uno screditamento *a priori* della funzione del conciliatore.

D'altra parte, essendo necessario l'accordo delle parti per sostituire ad esso il pretore, la esperienza insegna che tale accordo ben difficilmente potrà aversi da due che si preparano a combattersi.

Nel caso, invece, del ricorso alle Corti, la scelta spettando al ricorrente e la controparte non potendo impedirlo, la disposizione, oltre ad essere opportuna e provvida, è di sicura pratica applicazione.

Contrariamente a quanto (certo con maggiore autorità) sosteneva testè l'onorevole Gianturco, trovo che il disegno di riforma, che riduce e porta la Corte di cassazione alla vera sua missione, quella di curare ed assicurare l'esatta interpretazione ed applicazione della legge, costituisce un vero progresso, un vero miglioramento nell'ordine giudiziario. Era da tutti sentito questo bisogno; era in tutti il desiderio che cessasse una volta il deplorabile dualismo, di avere una interpretazione della stessa disposizione di legge, del medesimo codice, fatta diversamente, perchè fatta dalla Corte di Cassazione di Torino, anzichè dalla cassazione di Napoli, o di Palermo o di Roma. Non è concepibile, infatti, che la medesima disposizione legislativa abbia ad essere spiegata in modo diverso e contraddittorio, secondo che la interpreta o l'uno o l'altro dei magistrati. A chi ha occasione di trattare cose legali, è noto come questo dualismo noi lo abbiamo a deplorare oggidi in diverse questioni importanti di diritto. È conosciuto il dissenso, che sempre dura circa all'esercizio delle farmacie, che si ritiene libero dalla Cassazione di Napoli, limitato e vincolato invece da quella di Torino. È noto come l'una di dette Corti concede la

quota di diritti nelle successioni dei fratelli germani consanguinei ed uterini, e l'altra attribuisce invece la quota di fatto.

Il disegno di legge ha per oggetto di far cessare questo dualismo e queste anomalie, ed io credo che ciò sia un miglioramento, un progresso.

Queste sono le osservazioni brevissime, che ho voluto esporre sul disegno di riforma che stiamo esaminando, ed a spiegazione dell'ordine del giorno che ho presentato, il quale sostanzialmente risponde ai concetti ai principi generali del disegno medesimo. Chiedo solo con esso che siano rispettati e mantenuti i diritti e gli interessi delle popolazioni. Non dubito che gli onorevoli ministri proponenti vorranno accogliere questa mia domanda. E in tale fiducia chiudo coll'augurio che questa riforma giudiziaria ritorni in seconda lettura alla Camera con opportuni emendamenti, che valgano ad ottenerle l'approvazione generale della Camera, per guisa che possa essere presto tradotta in atto, e sia nuovo titolo d'onore dell'illustre Presidente del Consiglio, altamente benemerito per altre riforme giudiziarie, e giusto compenso del lavoro diligente e sapiente dell'onorevole guardasigilli; e valga per l'Italia nostra, meritatamente chiamata la culla del diritto, ad aggiungere un'altra gemma alla corona dei suoi primati. (*Approvazioni - Congratulazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caratti.

Caratti. Onorevoli colleghi, anzitutto ringrazio l'onorevole Gianturco (e lo potete ringraziare anche voi) perchè col suo bellissimo discorso mi ha fatto mettere in disparte alcuni foglietti delle note che aveva preparate.

Egli ha detto molto bene ciò che io non intendo ripetere male. Credo però che, per quanto modesto ed oscuro uno sia qua dentro, se egli ha la convinzione che, di fronte a quest'opera collettiva che stiamo compiendo e che ci trae a corresponsabilità nella elaborazione di una riforma, che tanto interessa la vita nazionale, se uno, dico, per modesto ed oscuro che sia, ha la convinzione che un suo pensiero possa rappresentare il granellino di sabbia, che giovi all'edificio comune, abbia il dovere di esporre il suo concetto. Ha però il dovere di dirlo con le più brevi parole, evitando di ripetere quel che hanno detto gli altri.

Io cerco di esprimere il mio pensiero in modo riassuntivo: perchè non dimentico di essere nel

la discussione di prima lettura il trentottesimo oratore. Quando ho letto attentamente la relazione su questo disegno di legge, mi sono fermato sopra un periodo, breve periodo, della relazione stessa, che lasciava intendere molto più di quel che non dicesse. Il periodo è questo: « Certo, opera più geniale più semplice ed osee remmo dire più facile sarebbe stato l'ideare « una ricostruzione *ab imis fundamentis* di « tutta l'organizzazione giudiziaria, secondo un « piano simmetrico, ideale, logicamente ed esteticamente perfetto. » Ed ho pensato che dovesse aver sorriso alla mente dei proponenti illustri proprio di fare una costruzione così, e di poter avere la forza di attuarla così: perchè pari a questo loro intendimento era la loro capacità. Ed allora, esaminando il disegno di legge e la relazione, ho visto profilarsi nelle sue linee armoniche un proemiale disegno, creato secondo i dettami della logica e basato soltanto su criterî razionali: un disegno, che generò l'attuale, e che si indovina purtroppo non si legge. Non è difficile infatti riconoscere la malefica azione di due forze operanti, che allontanarono man mano i proponenti da quella, che era la costruzione ideale, *ab imis fundamentis*, di un disegno, razionale in ogni sua parte, logico e simmetrico, come essi dicono; e queste due forze che allontanarono, per necessità di cose, i proponenti da quello che era il loro ideale, furono, a mio modo di vedere, la preoccupazione degli interessi locali e la preoccupazione della finanza. Ma quando si dice preoccupazione degli interessi locali mi sembra (e lo posso dire, perchè ho la fortuna di non patrocinare proprio alcun interesse locale) mi sembra che convenga fare delle distinzioni molto serie: perchè con questa denominazione generica si possono confondere cose molto diverse. Io ho la convinzione che nelle voci, che vengono dal paese relativamente alla riforma giudiziaria, convenga distinguere quelle, che rappresentano diritti o almeno bisogni, e quelle di interessi locali più o meno degni, e alcuni indegni assolutamente della nostra reverenza; e che si debba considerare con esame critico obiettivo quali di questi meritino rispetto. Nessuno nega che ai diritti e ai bisogni si debba ogni maggiore riguardo: infatti noi abbiamo sentito l'altro giorno l'onorevole Pala rappresentare le condizioni della Sardegna così che si ingenerava nell'animo di tutti la convinzione che quelli erano bisogni corrispondenti a veri e propri diritti; ed a nessuno poteva passare per la mente di im-

miserire quelle richieste considerandole piccole querimonie locali, non degne di rispetto. Ma, onorevoli colleghi, è proprio certo che nel disegno di legge si sia tenuto conto soltanto di diritti e bisogni seri, e non si sia (per un eccesso, forse di preoccupazioni pratiche o di abilità politica) pensato di tener conto anche d'interessi meno seri e meno gravi? Prescindo dal ricercare se l'istituzione delle Corti di revisione, insieme con la Corte di cassazione, sia fatta, per esempio, per un riguardo alle sedi attuali delle Corti di cassazione, piuttosto che per un alto criterio razionale e scientifico; e non voglio neanche ricercare se la costituzione di quel magistrato d'appello penale, che si dovrebbe concretare in un consigliere d'appello assistito da due pretori, deambulante nelle sedi di Corte d'assise, non sia anche un sacrificio a questi interessi locali, dal momento che nella stessa relazione trovo gli argomenti per distruggere questo istituto che si vorrebbe costituire; quegli argomenti stessi, cioè, pei quali si toglierebbero i due giudici nelle Corti d'assise per non costituire collegi giudicanti con membri di grado diverso, così da togliere la garanzia del giudizio equanime e indipendente dei tre magistrati. Dopo aver dimostrato la illogicità di questo sistema per le Corti d'assise, eccolo risorgere per gli appelli penali, mentre nella stessa relazione sono esposti gli argomenti che escludono un tale criterio! Non certo dunque in omaggio a principî logici e razionali si cade in simile contraddizione, ma più probabilmente per non spostare interessi locali radicati nello *statu quo*.

Tuttavia prescindo anche da questo. Mi fermerò piuttosto a quello, che si propone per le sedi della magistratura di prima istanza.

Non ho parole sufficienti per lodare il concetto della unificazione della magistratura di prima istanza, che è uno dei capisaldi del disegno; per cui avremo magistrati di prima istanza, che si chiameranno tutti, più o meno felicemente, pretori, e magistrati superiori, che saranno tutti consiglieri; così che tutta la magistratura sarà divisa in due classi, e spariranno quelle graduazioni intermedie, che rassomigliano un po' troppo ai gradi della gerarchia militare, sconvenienti agli ordini della amministrazione della giustizia. Dunque, unificata questa magistratura di prima istanza, si va organicamente e direttamente al concetto del giudice unico in sede civile; e dico in sede civile, perchè nessuna ragione logica sforza ad applicare alla sede penale i criteri dell'ordinamento civile,

mentre anzi la diversità del modo, con cui deve formarsi la convinzione nel giudicante, dimostra che è opportuna l'unicità del giudice se egli deve trarre il suo convincimento dallo studio degli atti (sede civile); ed è prudente la collegialità quando la convinzione deve formarsi dal dibattito orale (sede penale). Ma senza insistere su ciò, che fu già dimostrato ad esuberanza, ed uscendo di parentesi, io dico che dal concetto di una magistratura di prima istanza unificata (tutti pretori) esce diritto il concetto del giudice unico civile.

Perciò dissento dal concetto espresso ieri dal mio amico, onorevole Girardini, il quale diceva che, a suo modo di vedere, l'idea del giudice unico era un espediente trovato per rimanere nei limiti finanziari della riforma. Ricordo un tentennare di capo negativo dell'onorevole Zanardelli; e sono tranquillo su questo punto, perchè la logica costringe a ritenere che è proprio il criterio razionale, che discende dall'unificazione della magistratura di prima istanza, quello che porta alla istituzione del giudice unico civile.

Ma la conseguenza logica sarebbe questa: che questi magistrati civili, che avete fatti tutti di una stessa classe e che non differiscono che per i sessenni, e cioè pel compenso del lavoro prestato, ma non pel grado, nè per l'influenza, nè per la capacità, vadano a rendere giustizia in sedi uguali, aventi, cioè, tutte la stessa competenza, e naturalmente la piena competenza di prima istanza.

Questa sarebbe la conseguenza logica; e questa deve aver informato quel disegno razionale ed ideale, da cui fu generato questo che stiamo discutendo; questo, che ha dovuto subire la mala sorte di quelle due pressioni, di cui ho parlato innanzi, la preoccupazione degli interessi locali e le esigenze della finanza. In quell'ideale, che i proponenti debbono avere, se non completamente costruito, certo ideato, doveva certamente trovar posto il concetto di dare ai magistrati tutti parificati di prima istanza sedi tutte parificate nella competenza; e ciò deve essere tanto vero che, ricordandosi più del disegno ideale che di questo reale, l'onorevole Cocco-Ortu ieri, interrompendo l'onorevole Girardini, diceva: noi abbiamo voluto dare a tutti un giudice uguale.

Ora questo riassunto della sua convinzione, lo comprendete tutti, va benissimo non per il disegno che abbiamo sott'occhi, ma per quello da cui è derivato, deformato da quelle necessità, di cui vi parlai.

Il magistrato unico, che si trova nelle identiche condizioni, nella stessa classe e con gli stessi poteri, logicamente deve poter rendere giustizia in qualunque delle sedi di prima istanza, con la stessa competenza. La creazione di sedi di prima istanza, nelle quali si renda giustizia fino a 1500 lire, e di sedi di prima istanza in cui si renda giustizia per tutte le somme, quando il giudicante nelle une e nelle altre è pari, è una di quelle necessità, che si sono create non per forza logica nè per razionali criteri, ma per necessità pratiche di opportunità empirica. Queste necessità pratiche (ed io non mi diffondo nella dimostrazione perchè è troppo chiara) non derivano da nessun principio superiore di diritto, perchè non ve n'è alcuno, che determini la convenienza che in un determinato comune si giudichi fino a 1500 lire da un pretore, che prima o dopo o contemporaneamente giudica in un comune vicino a competenza piena.

Non basta: è egli logico che un pretore, che giudicò sempre in una sede avente la intiera competenza, passando poi, forse per amore di men travagliato lavoro o addirittura di beati riposi, in un'altra sede, debba per ragioni di logica razionale limitare i suoi giudizi alle cause di valore inferiore alle lire 1500? Tutto ciò deriva da ragioni di opportunità potentissime, troppo potenti forse, ma non da ragioni razionali. E di che natura sono? Preme forse a talune popolazioni di avere nelle loro preture amministrata la giustizia fino a 1500 lire e non oltre? No! A chi preme che nelle preture mandamentali non si giudichi per somme superiori alle 1500 lire? Soltanto ai patrocinatori, a quei patrocinatori che hanno piantato le loro tende intorno ai tribunali circondariali, e che un bel giorno si troverebbero a mal partito, se nelle varie preture della loro provincia si discutessero e si decidessero la maggior parte di quelle cause, che essi attendono di trattare nella loro sede attuale.

Ora, onorevoli colleghi, questi non sono nè diritti nè bisogni; questi sono interessi locali d'infima categoria, i quali non dovrebbero inceppare la formazione razionale, logica e coraggiosa di una riforma organica.

Badate che nel corso della discussione sono sorti, insieme con vere e proprie manifestazioni di bisogni, che meritano larga accoglienza, come, ad esempio, quella di cercare, colle sezioni delle Corti di appello o in altro modo, di avvicinare maggiormente la giustizia ai cittadini, anche molti piccoli interessi, che si arruo-

lano sotto queste bandiere, che non sono la manifestazione di bisogni delle popolazioni, ma che si agitano vivamente per garentirsi lo *statu quo*. Si è detto perfino che è necessario tener conto delle tradizioni, dell'amor proprio locale. Tutte queste sono cose inconcepibili di fronte ad un pensiero di riforma, che muova esclusivamente da quella logica razionale, che deve costringere ineluttabilmente a condurre le cose per una determinata via, senza tutte queste preoccupazioni, che distraggono il legislatore dalla sua funzione. Non è giusto però muovere censura agli illustri proponenti se hanno creduto di dover tener troppo conto di tutto ciò. No, onorevoli colleghi; non è da muovere loro censura, perchè la esperienza ha loro mostrato che proprio bisogna fare i conti con questo genere di contraddizioni e di ostacoli. Piuttosto dobbiamo noi dar forza ad essi, per poter vincere questo genere d'interessi. Questo è il dovere nostro; deve venire dalla Camera al Governo questa forza serena e potente, e deve dire: esaminiamo diligentemente, una per una, queste richieste: distinguiamo i diritti e i bisogni dai meschini appetiti e dalle vane paure; e tutte le volte che accerteremo con equa analisi che per alcune di queste non si tratta di legittimi desideri, ma di piccoli interessi non corrispondenti ai bisogni veri o ai diritti delle popolazioni, togliamo questi bastoni dalle ruote del carro della riforma.

In questo modo potremo dar forza al Governo per andar più innanzi. Ora ci accingiamo a passare alla seconda lettura, e ciò non può trovare certamente ostacolo; senonchè è da temere che ciascuno di noi abbia un grosso o piccolo bagaglio nella retrobottega, che nella seconda lettura dovrebbe trovare propizia occasione per essere esitato. Quante altre incognite e quanti pericoli! Ora, a mio modo di vedere, noi dobbiamo passare a questa seconda lettura con la convinzione ferma di dire al Governo: noi approveremo quello, che di più giusto e di più coraggioso potrete proporre in ordine alla riforma, perchè vogliamo far larga parte ai diritti e ai bisogni, ma non siamo disposti a tollerare che gli interessi particolari ed inferiori si impongano.

Un altro coefficiente, che tolse forza al disegno ideale di riforma, divenuto perciò un disegno ridotto, è quello della preoccupazione finanziaria. Qui permettetemi, onorevoli colleghi, a costo di essere disapprovato rumorosamente, che io vi dica che ho trovato alcuni assiomi nella relazione e nella discussione, che,

francamente, per me sono teoremi tutt'altro che dimostrati. Cominciando dalla relazione; vi ha in essa un punto, che fa sorgere la convinzione che debba essere scritto nel libro del destino che più di 16 o 17 milioni per l'ordinamento giudiziario non si debbano spendere. Or quando si pone questo caposaldo, comprendete che domandare al Governo di presentare proposte di riforme, che soddisfacciano convenientemente alle esigenze obiettive, è pretendere che il Governo risolva la quadratura del circolo. Ma per facilitare l'apparenza della soluzione del problema si è trovato un altro assioma. Si dice: noi abbiamo in Italia troppi giudici e dobbiamo ridurli. L'economia, che ne deriverà, darà i fondi necessari alla riforma. Ma è proprio vero che siano troppi? Tutti lo hanno detto, onorevoli colleghi, ed hanno ricorso a parecchi ordini di argomentazioni per dimostrarlo. Ebbene, io non credo affatto la cosa dimostrata; ed è questo un punto, nel quale forse mi troverò in dissenso con parecchi colleghi, fra cui, e me ne dolgo, col mio maestro, l'onorevole Lucchini.

Intanto i termini statistici, ad esempio, per formarsi una convinzione obiettiva sopra questo argomento, non mi pare ci siano stati forniti finora in modo sicuro.

Come misurate voi il numero necessario dei giudici, e in proporzione a che cosa, per confrontarlo poi con gli organici degli altri paesi? Dalla popolazione? Ma abbiamo sentito or ora l'onorevole Gianturco affermare che in Italia, nell'insieme, vi è uno spirito di litigiosità superiore a quello di altri paesi! Si può, si deve forse prescindere da questo carattere etnologico, e, rinnegando ogni senso di positivismo sperimentale, agire come se non ci fosse? Bisognerebbe prima portare il nostro Paese alle condizioni di altri più progrediti e civili. Questo dunque non è certamente un criterio accettabile.

D'altronde il confronto sulla base della popolazione sta proprio contro di noi? Esso non darebbe, francamente, molta ragione a quelli, che dicono che in Italia abbiamo un numero di giudici superiori al necessario. Infatti in Francia ce ne sono di più, 5 mila e settecento per 39 milioni d'abitanti; ve ne sono di più in Austria, 4 mila e 500 per 26 milioni; in Prussia abbiamo presso a poco la stessa nostra proporzione, che, dà 4124 magistrati su 32 milioni e mezzo d'abitanti. Ma io sono il primo a riconoscere che non è giusto il criterio della popolazione: il rapporto dovrebbe stabi-

lirsi sul numero delle cause, e su questo i dati di confronto mi mancano. Osserviamo, anche senza numeri, ciò che avviene in Italia: a prescindere dall'onorevole Zanardelli, che, come avvocato ha più esperienza di tutti noi, molti altri ci sono qui avvocati principi, che per le diverse regioni d'Italia hanno patrocinato dinanzi a varie Corti giudiziarie, hanno potuto vedere un po' coi loro occhi quello che succede.

È vero, come diceva ieri l'onorevole Pellegrini brillantemente ed argutamente, che ci possono essere Tribunali, ove il giuoco della briscola è una imprescendibile risorsa, e pretori selvatici, per dire come egli diceva, a cui cresce l'erba sulla lingua. Questo è vero; ma noi sappiamo quello che avviene in altre parti d'Italia, in alcuni tribunali, in alcune città; noi sappiamo che là il lavoro è spinto a tutto vapore, alla pressione massima, poichè in ciascuna udienza si spediscono venticinque o trenta cause civili, con un simulacro di discussione, dove non è addirittura abolita, a meno che non intervenga qualche avvocato principe o si tratti di qualche causa eccezionale. E le udienze penali sbrigliano pure con la massima rapidità quindici o venti processi con una fretta spaventosa. Quando dunque si vedono termini così contraddittori, di una operosità immensamente esagerata da un lato, e dall'altro di una inazione tale da dovere attendere le cause come una fortuna per passare il tempo, il mio pensiero va a cercare altre plaghe d'Italia, più equilibrate, dove non si cade nè in un eccesso nè nell'altro; penso ai tribunali del Veneto, della Lombardia, dell'Italia centrale: alla Corte d'appello di Venezia, dove la Corte siede in udienza civile per parecchie ore, ascoltando la pacata e tranquilla discussione di quattro o cinque cause importanti. Ponete questo esempio a confronto con quello che avviene nelle Corti di Napoli, di Genova, o di Palermo! È dunque proprio questo il lavoro secondo i criteri del nostro codice di procedura, e che dobbiamo prendere come norma? Vi pare che la regola debba essere quella della pleora, dell'eccesso di lavoro, come a Napoli o a Palermo, o in qualche altra sede, dove il lavoro è esuberante e il personale insufficiente? Non vi parlo di quello, che voi sapete meglio di me: del disastro, cioè, che può portare alle ragioni supreme della giustizia questo sovraccarico di lavoro, specialmente per quanto riguarda i processi penali.

Le udienze dei tribunali penali sbrigliano dieci o dodici cause, anche gravi, senza che alcuna delle

garanzie stabilite dalla legge possa esplicarsi con quella serenità e tranquillità, che solo il tempo può dare. La fretta è mala consigliera, e nei giudizi penali è molte volte la causa prima di errori giudiziari. E voi sapete che gli errori giudiziari nei giudizi penali di prima istanza sono novanta volte su cento irreparabili. Non è con la fretta che si deve rendere giustizia. Il magistrato deve proprio trovarsi nella condizione di essere sovraccarico di lavoro? Si cerca con questo disegno di riforma di avere ad ogni costo una magistratura intelligente, studiosa e colta, tale da dare le garanzie migliori della sua capacità e del suo studio. Ma come potranno questi magistrati tenersi in corrente cogli studi giuridici, e coltivare sempre elevatamente lo spirito, se saranno costretti ad un lavoro d'ufficio esagerato e snervante?

La relazione stessa dice che dai magistrati si deve esigere la continuazione costante degli studi; è quindi naturale che essi debbano avere il tempo acconcio per ciò, ed anche, e più, per compiere con riflessione serena e profonda i lavori, che hanno dinnanzi; poichè non è giusto che di un magistrato si faccia un facchino, od una macchinetta a produzione automatica, a un tanto l'ora. Considerate che ogni uomo ha le sue attitudini particolari: questi ha bisogno di tempo; quest'altro procede sollecito; un altro ha nella coscienza gli scrupoli del dovere e nella mente il bisogno di pensare e ripensare prima di prendere una decisione. Ma li volete mettere tutti ad una stregua, tutti a tante sentenze al mese? E non deve importare che siano fatte bene o male purchè si facciano? Non è questo certamente il pensiero vostro; ne sono perfettamente sicuro. Ma allora non prendiamo come misura della capacità lavorativa dei magistrati quello che avviene per necessità di cose nei luoghi troppo aggravati di lavoro, e dove manca ogni garanzia che esso sia stato compiuto a dovere, con quella misura e con quella tranquillità e con quel senso di riflessione che è necessario. Da tutto ciò deduco che questi difetti sono effetto della cattiva distribuzione del lavoro e della pessima distribuzione della magistratura nelle varie sedi d'Italia. Quella parola di perequazione della magistratura, che è stata qui detta, corrisponde ad un concetto veramente esatto; perchè, quando sarà perequato il lavoro e le sedi saranno meglio disposte, la distribuzione di esso sarà meglio equilibrata, e l'azione giudiziaria per ciò

solo migliorerà. Ma io non dubito di affermare che anche con una migliore disposizione delle circoscrizioni difficilmente si arriverà a diminuire notevolmente il numero dei magistrati, se non si vorrà assassinare la giustizia aggravandoli tutti di troppo opprimente lavoro.

Non credo poi, onorevoli colleghi, che la riduzione dei magistrati sia una necessità. Si dice che il capitale intellettuale d'Italia non possa dare quattromila magistrati capaci. Ora, francamente, non dovremmo contestare qui il possesso di quel po' di ben di Dio, di quel capitale naturale, che la fortuna ci ha dato, del raggio vivo dell'italica intelligenza.

Come si può dire che in Italia non abbiamo quattromila giureconsulti che possano essere ottimi magistrati? Ma guardate il numero dei liberi ed abili professionisti; guardate quelli, che sono usciti pochi anni or sono dall'università e che sono entrati nella magistratura dopo quella riforma del reclutamento, che è stata giustamente lodata dell'onorevole Gianturco! Dapprima erano di regola i peggiori quelli che entravano nella magistratura; perchè quelli, che avevano l'intelligenza sufficiente per sfidare le lotte della professione, non si accontentavano di quella magra vita, che era fatta al magistrato. Un solo tentativo, un solo spiraglio di luce, un tenue miglioramento negli stipendi è bastato per portare nella magistratura elementi più vivi, migliori e più intelligenti. Se voi migliorate ancora il trattamento, mantenendo tutte le più severe condizioni nei concorsi, così che il magistrato abbia la certezza a trent'anni di essere in una posizione dignitosa e degna, senza la preoccupazione di dover stentare a riunire affannosamente i due capi del calendario, avrete ancora più a vostra disposizione il fiore dell'intellettualità italiana. Questo è necessario per raggiungere i fini di una riforma così importante, per potere avere magistrati veramente buoni; altrimenti ben pochi si presenteranno ad assumere queste alte, ma troppo sacrificate funzioni!

Ma è poi possibile di attuare la riduzione dei magistrati? La relazione dice che si possono ridurre di circa mille. E qui, onorevoli colleghi, io vi ricordo le parole dell'onorevole Gianturco; perchè egli su questo punto ha fatto delle obiezioni, che destano una seria impressione, e vi ha dimostrato che molto difficilmente si potrà diminuire il numero dei magistrati. Con questo io dò ragione di quello, che ho espresso in un mio ordine del giorno, che vi sta innanzi, e col quale chiedo che l'ono-

revole guardasigilli ci presenti nella seconda lettura la nuova pianta organica. Perché noi ci troviamo di fronte ad una riforma, in cui abbiamo una tabella che indica gli stipendi, senza indicare il numero dei giudici, così che una grossa incognita ci sta di fronte. L'onorevole guardasigilli deve ben avere questa pianta organica, dal momento che egli nella sua relazione dice che dai calcoli fatti sulle tabelle organiche può essere in grado di poter diminuire circa mille magistrati.

O perché anche noi non dovremmo vederle, esaminarle, discuterle, queste desiderate ed inaccessibili tabelle?

Se si vuole si può fare un atto di fede; e potrei essere anche disposto a farlo agli onorevoli proponenti; ma, una volta che siamo a discutere di questo provvedimento e che non ci si chiedono atti di fede, sarà pur necessario di conoscere queste tabelle organiche di tanta importanza.

La mancanza di esse diede la stura a tutto quel lavoro di ipotesi, che è stato fatto fin qui, specialmente da parte di magistrati competentissimi, dei quali alcuno non ha nulla da sperare o da temere dalla riforma, ma è animato soltanto dall'interesse che ispira l'ordinamento della sua classe e del potere giudiziario nel paese.

Da questi conteggi, tira di qua, tira di là, preso un tribunale alla volta, una Corte di appello dopo l'altra, si arriva a concludere che, ad essere proprio tirchi, un'economia maggiore di cinquecento magistrati non sarà possibile.

Inoltre questi studi non poterono certo tener conto che da questa discussione fossero per sorgere nuove richieste e nuove esigenze, così da dover accordare qualche pretore o qualche consigliere d'appello in più. Si capisce che le manifestazioni apparse qui spingeranno naturalmente il Governo sulla via di concedere qualche cosa ancora! Per cui questa riduzione dei cinquecento magistrati la vedo in grave pericolo; ed allora naturalmente risorge in me il desiderio di vedere questa pianta organica per potermi tranquillare.

Perché la pianta organica mi dovrebbe tranquillare anche sopra un altro punto. Quanti aggiunti giudiziari saranno ammessi nei ruoli col nuovo ordinamento? Oggi noi ne abbiamo 200 o 250, salvo errore; ma se poi non si potrà stare nei limiti sacramentali della spesa, come diceva l'onorevole Gianturco, si dovrà ricorrere a qualche espediente, e si dovranno forse coprire i posti dei pretori con aggiunti

giudiziari, i quali funzioneranno da giudici di prima istanza. Ora questa sarebbe la rovina della riforma! Il fulcro di essa è stato questo: di mettere il giudice unico con un degno stipendio in condizione di riacquistare quella dignità di situazione, che lo deve porre all'occhio delle popolazioni fuori di ogni sospetto e farlo argomento di fiducia larga e generale. Ma se il giudice unico in un dato paese deve essere un aggiunto giudiziario, che sarà compensato con 2000 con 2500 o con 3 mila lire, allora la teoria che questo giudice unico deve essere, per la sua posizione, circondato dal rispetto e dalla fiducia delle popolazioni [dove va a finire? E sarà già un grave inconveniente se questo criterio fondamentale della riforma sarà turbato in pochi casi; se poi i casi fossero parecchi, voi comprendete che ci troveremo in presenza di un vero disastro! Quanti saranno questi aggiunti giudiziari, e quanto tempo dovranno attendere per diventare pretori? Almeno tre anni, dice il disegno; ma senza tabelle organiche chi può indovinare la durata massima dell'aggiuntato? Temo poi per tutti quei luoghi, nei quali non si arriverà neanche all'aggiunto giudiziario, ma ci sarà semplicemente un uditore, o uno di quei vicepretori onorari che sono un vero scandalo. In questa occasione la Camera dovrebbe anzi manifestare il sentimento che questi intrusi della curia cessino dal sedere su due scanni, ora con la toga del difensore, ora con quella del giudice. (*Bravo! Approvazioni*). Ed ecco, onorevoli colleghi, dimostrata la necessità di avere la pianta organica per assicurarci da questi inconvenienti; ma soprattutto perché è inutile porre al Governo problemi, che, come dissi prima, somigliano alla quadratura del circolo. Diciamo chiaro questo pensiero, cui ha accennato l'onorevole Gianturco. Io avrei desiderato che egli, con la grande sua autorità, avesse concretato una risoluzione, che avesse potuto accogliere le manifestazioni generali della Camera. È egli vero che il paese reclama che la riforma giudiziaria si debba fare spendendo dai 16 ai 17 milioni, senza superare notevolmente la spesa attuale? No davvero! Il paese domanda una riforma giudiziaria tale che gli ridoni intera ed aumentata la fiducia negli ordini giudiziari (*Approvazioni*). Niente altro chiede; e se noi alla nostra volta chiediamo al paese il sacrificio pecuniario necessario a fare codesta riforma, (so che dicendo così debbo far piacere all'onorevole Zanardelli).

Zanardelli, presidente del Consiglio. No, perché non lo daresti!

Caratti. Sì, che lo diamo! E voi, onorevole Zanardelli, con la vostra autorità e con la preclara competenza della materia, impegnatevi a darlo! Presentateci un piano di riforma giudiziaria veramente radicale, organico, adatto al nostro paese, e il paese pagherà quello che è necessario. Voi comprendete la serietà dei pericoli che ci mettono in angoscia; perchè c'è la possibilità, dopo fatta questa riforma, di trovare le preture occupate dagli aggiunti giudiziari e dagli uditori, pagati meno dei pretori attuali....

Zanardelli, presidente del Consiglio. Il suo sistema porta l'abolizione di mille preture!

Caratti. Che importa? A me preme soprattutto raggiungere effettivamente il fine della riforma! Nè certo da me verrebbe una parola contro la abolizione di mille preture, che non fosse necessario di conservare. Se la riforma giudiziaria d'Italia dovesse portare anche a questo, ella sa benissimo, onorevole Zanardelli, che noi, che portiamo qui viva la voce del Paese, l'approveremmo; perchè non siamo noi che ci tiriamo indietro dal fare una riforma coraggiosa ed utile per la paura di toccare troppi interessi locali. Noi vi diciamo: fate quello che è necessario, e non preoccupatevi di infondati impedimenti finanziari, e non badate alle opposizioni, che non abbiano carattere di vero e proprio pubblico bene! Questo è il voto che io formulo, onorevole presidente del Consiglio. E spero che, se la Camera seconderà questo pensiero, che non dovrebbe venire solo dalla mia modesta voce, ma da quella di qualche più autorevole membro del Parlamento, la soluzione si troverà. E si troverà in quella seconda lettura, alla quale senza alcun dubbio passeremo; in quella seconda lettura, nella quale speriamo che, di fronte alle esigenze di piccoli interessi e alle resistenze esagerate della finanza, vi sia una falange compatta di coloro, che intendono i grandi interessi del paese e concedono i mezzi necessari per conseguirli. (*Vive approvazioni - Congratulazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis.

Fortis. (*Segni d'attenzione*). Egregi colleghi, non intendo di muovere rimprovero agli oratori che hanno parlato prima di me, e sono molti ed autorevolissimi, dicendo che questa discussione ha presso delle proporzioni eccedenti i confini naturali di una prima lettura. Io non seguirò il loro esempio. A prescindere da ogni considerazione regolamentare, parmi

che, trattandosi di accettare o respingere in massima una riforma, convenga considerarla nelle sue linee generali anzichè nei suoi dettagli.

Le critiche sono state molteplici; ma bisogna distinguere quelle che si muovono alle singole disposizioni del disegno di legge, le quali troveranno più acconcia sede in seconda lettura, da quelle che attaccano i principi fondamentali della proposta riforma.

Vi hanno poi alcune questioni di carattere generale, che certamente conveniva trattare in questa prima discussione, ma che non hanno attinenza col merito intrinseco del nuovo ordinamento giudiziario.

Tali sono la questione delle sedi giudiziarie, alla quale si connettono tanti legittimi interessi locali; la questione della spesa che la riforma effettivamente importerà, testè svolta egregiamente dall'onorevole Caratti; la questione della delegazione dei poteri, che il Parlamento dovrebbe fare al Governo per la esecuzione della legge. Queste tre questioni sono gravissime e domandano una definizione.

Basterà che io dica una parola intorno alle medesime. Io sono d'avviso che non si debbano offendere nè dimenticare interessi locali senza una evidente necessità di ordine superiore; e confido che il Governo troverà modo di appagare i voti di quei nostri colleghi, che quasi insorsero, congiunti in falange macedone, per la difesa delle minacciate loro sedi giudiziarie.

Quanto alla spesa sono pienamente d'accordo coll'onorevole Caratti. Non è per una riforma di tanto momento che si possono lesinare i mezzi necessari: bisogna fare il meglio che si può e sobbarcarsi serenamente alla spesa che occorre. Saremo tanto più contenti se si potrà rimanere nei limiti indicati dal Governo.

Quanto alla delegazione di poteri, che è stata acerbamente criticata dall'onorevole Gianturco e da altri, io, parlando francamente, non so vedere come se ne possa fare a meno, quando si dovrà venire all'esecuzione della legge.

Si crede forse che la Camera possa, più facilmente del Governo, superare le difficoltà inerenti a tale questione? Comprendo che in genere debba ripugnare la delegazione al Governo di facoltà straordinarie; ma questa diffidenza non può essere sistematica e, quando la necessità s'imponga per l'esecuzione di un'importante e difficile riforma, l'Assemblea non può non ricordare che il Governo esce dal suo seno. È questione di vedere se la delegazione dei poteri sia necessaria; se è necessaria, evi-

dentemente non può esser fatta che al Governo. Potremo tuttavia discutere in opportuna sede se si possa e se convenga restringere le facoltà che il Governo ci dimanda: ed io penso che al Governo stesso non dispiacerà di essere esonerato in parte della grave responsabilità, che importa la discrezionale applicazione della legge.

Ma non dobbiamo noi *a priori* infirmare l'autorità, direi quasi l'attitudine del Governo a risolvere le difficoltà inerenti all'attuazione della riforma. Anzi credo che il Governo colla sua responsabilità possa utilmente sostituirsi all'Assemblea nella risoluzione di ardue e delicate questioni, che toccano interessi personali e locali.

Premesse queste dichiarazioni, vengo alla questione di merito.

Se non erro, tutta la disputa si può raccogliere intorno a questi punti fondamentali: Giudice singolare in primo grado di giurisdizione, Corti di revisione, Corte di cassazione, Pubblico Ministero.

Io, che non ho la pretesione di portare in questo solenne dibattito alcun lume speciale nè alcuna competenza speciale, mi lascerò guidare dal semplice buon senso.

Intorno ai primi tre punti accennati non ho dubbio alcuno: intorno al quarto, per quanto sia fermo il mio convincimento, ammetto che si possa domandare all'esperienza un decisivo responso.

Il giudice singolare di prima istanza, salvo per la materia penale, parmi che sia stato accettato dai più. E non si può non distinguere la materia civile dalla materia penale. Ma poichè per la materia penale anche il Governo sembra disposto ad accettare l'opinione di coloro che, per la natura del giudizio e la diversità dei gradi di giurisdizione e per la ripartizione della competenza, preferiscono il collegio al giudice singolare, così possiamo aspettare a parlarne quando saranno formulate le nuove proposte.

Ora trattiamo del giudice singolare in materia civile.

Per noi non è una novità. Si tratta unicamente di accrescerne la competenza. Le difficoltà della causa sono sempre le stesse, qualunque ne sia il valore: e il valore, come ognun sa, non è assoluto, ma relativo alle facoltà dei litiganti.

Giudice singolare in primo grado di giurisdizione non vuol dire giudice unico. Infatti si hanno successivamente i giudizi di appello

e di revisione; di guisa che il giudizio collegiale, che certamente ha i suoi pregi, non solo non è escluso, ma a ragione si può dire rafforzato.

E bisogna poi considerare che a base di questo sistema noi poniamo un'ipotesi; l'ipotesi di avere giudici migliori. È evidente che il giudice singolare deve avere distinte qualità di mente e di carattere. Io stesso esiterei molto, ve lo confesso, ad accettare la proposta di accrescere la competenza del pretore, se questo giudice dovesse rimanere nelle condizioni in cui lo vediamo presentemente. Ma la proposta è accompagnata da tali provvedimenti che ci danno la sicurezza morale della formazione di una buona magistratura.

E qui il pensiero ricorre alle condizioni di ammissione alla carriera giudiziaria: questione che ha dato luogo a vivaci contestazioni.

L'ammissione alla carriera giudiziaria è regolata da esami e da tirocinio pratico; nè io saprei domandare prove più acconce e più sicure. È questione della maggiore o minor severità di tali prove, che devono presupporre nei concorrenti una seria e non improvvisata preparazione.

Ma a questo deve provvedere l'Amministrazione, non possiamo pensarci noi.

Possiamo bensì esprimere il voto che le prove, che si esigono degli aspiranti alla carriera giudiziaria, siano, nell'interesse degli stessi candidati, effettive e rigorose. Ed a questo proposito non so discacciare dalla mia mente un'idea, che fu accennata anche dall'onorevole Perla, e che mi pare degna di essere presa in considerazione: quella, cioè, di fondare uno o più istituti di preparazione alla carriera giudiziaria, istituti superiori e di perfezionamento in speciali materie, come se ne hanno per altre carriere.

Se le scuole di perfezionamento e di applicazione si riconoscono utili, e direi quasi necessarie per coloro, che intendono professare una parte speciale di qualche scienza o dedicarsi a qualche particolare disciplina, perchè non dovrà questo metodo essere buono anche per chi vuol iniziarsi alla magistratura?

Chimienti. Ci sono le Corti!

Fortis. La pratica presso le Corti non basta, egregio collega: bisognerebbe avere anche qualche insegnamento speciale. (*Commenti-Interruzione dell'onorevole Aprile*). Vorrebbe forse avere subito, onorevole Aprile, anche il programma dell'istituto da me vagheggiato? In verità, a questo non mi sento

preparato; ma se volesse concedermi qualche giorno di tempo, forse riuscirei ad appagare il suo desiderio!

Il pensiero dell'onorevole Perla, che a me pare giustissimo, potrebbe essere fecondo di buoni risultati, e ritengo che non si deva abbandonare.

Una voce. C'è l'università.

Fortis. Non basta l'università.

Naturalmente la questione si connette con il livello dei nostri studi.....

Gianturco. Che è salito e molto.

Fortis. Auguriamoci che salga ancora.

Gianturco. È salito.

Fortis. Gli effetti non si vedono ancora. Mi pare che ella sia molto ottimista: si direbbe quasi che, pur esercitando l'avvocatura, non si occupi di leggere le sentenze che pronunciano i tribunali....

Gianturco. Le leggo.

Fortis. perchè non sono poche quelle in cui manca ogni riflesso di coltura generale. Ma non voglio entrare in questo ingrato argomento, del quale sarebbe inutile trattenere a lungo la Camera.

Per quanto concerne le qualità morali del giudice, bisogna raccomandarsi soprattutto alla educazione.

Pur troppo, se l'istruzione è deficiente, l'educazione dell'animo quasi non si conosce nelle nostre scuole. Confidiamo che l'avvenire sia migliore del passato e del presente.

Si crede che alla indipendenza dei giudici possa giovare l'accordar loro l'inamovibilità anche dalla sede; ed io son disposto ad accettare la proposta del Governo.

Credo che il giudice dovrebbe trovare nella propria coscienza intemerata il presidio migliore della sua indipendenza; ma, poichè si giudica conveniente garantirlo anche dal pericolo di arbitrari tramutamenti, si abbia pure anche l'inamovibilità dalla sede. Bisognerà per altro conciliare questo provvedimento con le necessità imprescindibili del servizio, con le varie incompatibilità, e con le sopravvenienti deficienze intellettuali e morali del magistrato.

E vengo subito alle Corti di revisione, che furono così fieramente combattute dal mio amico Gianturco, con la sua abituale eloquenza e con tanta autorità. Mi consenta egli di porre la questione nei suoi veri termini, e poi mi dirà se sia irremovibile nella opinione che ha manifestata.

È perfetto il giudizio presente nel suo organismo, nei suoi gradi, nel suo insieme? Io lo credo molto imperfetto.

Oggi la competenza è così distinta e distribuita. La Corte di cassazione ha la custodia della legge e domina assolutamente la questione del principio giuridico. La Corte di appello è padrona assoluta del fatto della causa; e può, nel suo arbitrio sconfinato, ritenere per vero ciò che non lo è, ovvero negare o tacere circostanze che esistono e potrebbero avere una decisiva importanza.

Ne derivano inconvenienti gravissimi e sono inconvenienti di tutti i giorni, o signori! Si ricorre inutilmente in Cassazione.

La Corte di Cassazione di Torino sentì la necessità di reprimere anche l'ingiustizia, che poteva commettersi nell'esame del fatto, ed ammise che si potessero annullare le sentenze anche per travisamento o per evidente errore di fatto. Ma la Corte di Cassazione di Roma, seguita dalle altre, risponde inesorabilmente con questa frase: si tratta di apprezzamento di fatto, la sentenza sfugge alla censura del magistrato di Cassazione. Qualche volta è così manifesto l'errore che lo stesso Pubblico Ministero se ne duole, dichiarando per altro che la Corte di Cassazione non può entrare nel merito e che perciò il ricorso deve essere respinto.

Pare all'onorevole Gianturco che sia buono questo metodo di amministrare la giustizia, che lascia così largo campo all'errore e alle parzialità giudiziarie?

E quale potrà essere il rimedio?

Si potrebbe attribuire alla Cassazione una competenza piena, come parmi abbia accennato l'onorevole Gianturco; di guisa che il magistrato supremo potesse, sopra speciale ricorso, assumere anche le funzioni di Corte di revisione.

Gianturco. Così è in Austria.

Fortis. Io non posso entrare in ricerche di diritto comparato e

Gianturco. Non era una proposta.

Fortis. Mi pareva che ella avesse accettata questa soluzione.

Gianturco. Non l'accetto.

Fortis. Tanto meglio.

Ovvero si potrebbe, come ieri accennava, se non erro, l'onorevole Girardini, dare alle Corti di revisione anche la competenza della Cassazione.

Se poi non si vuol fare nè l'una cosa nè l'altra, è evidente che si dovrà istituire un terzo grado di giurisdizione, per rivedere l'opera del giudice del fatto temperarne l'arbitrio assoluto.

Non credo che si possa accettare il primo

provvedimento, perchè la Cassazione dovrebbe giudicare di tutte le cause d'Italia, e si andrebbe incontro ad una impossibilità materiale. Ma, prescindendo da ciò, è chiaro che la Cassazione perderebbe il suo carattere essenziale. La Cassazione deve rimanere nella sfera serena del diritto e conservare l'autorità e l'unità della legge.

Il secondo provvedimento è ugualmente inaccettabile. Le Corti di revisione colle funzioni anche di cassazione, sarebbero le attuali Corti di Cassazione, colla nuova attribuzione di conoscere in terza istanza anche del merito delle cause.

Dove se ne andrebbe allora la uniformità della giurisprudenza? È vero che il nostro Gianturco non pregia la uniformità della giurisprudenza, ma di questo suo modo di vedere non so rendermi capace. Varietà di giurisprudenza per me vuol dire varietà di interpretazione della medesima legge; e varietà d'interpretazione della medesima legge equivale a diversità di legge. Ora io chiedo se si possa ammettere che nel medesimo paese, per diversità o contrarietà di giurisprudenza, imperino sostanzialmente leggi ed ordinamenti diversi! (*Commenti*)

Voci a sinistra. E il mutamento di giurisprudenza?

Fortis. Non è questione di mutamento di giurisprudenza! Non dovete confondere il mutamento di giurisprudenza con la contrarietà di giurisprudenza. (*Benissimo! - Interruzione dell'onorevole Gianturco*). L'onorevole Gianturco ha accennato alla possibilità che la giurisprudenza muti e progredisca; nè io negherò che ciò possa avvenire. (*Interruzioni*) Mi lascino esprimere il mio concetto! — Ma allora avremo la Corte suprema di Cassazione, che modifica la propria giurisprudenza, e si dovrà stare alla giurisprudenza più recente. In ciò non consiste la contrarietà od opposizione di giudicati, che si verifica quando diverse Corti supreme vanno in diverse sentenze sul medesimo punto di diritto.

Quale sarà la giurisprudenza progressiva? quella della Cassazione di Roma o quella della Cassazione di Torino? Ed è giusto, in ogni modo, che a Roma governi una legge, e a Torino un'altra legge?

È duopo dunque riconoscere che la istituzione delle Corti di revisione è giustificata da ragioni gravi, strettamente attinenti al miglior metodo di amministrare la giustizia.

Si dice che siamo i primi ad introdurre

siffatto sistema; poichè finora si è sempre disputato se convenisse meglio il sistema della terza istanza o quello della Cassazione, ma nessuno ha mai pensato che si potessero sperimentare congiuntamente. Io però non m'impressiono di questa obiezione, che in fondo nulla dice; perchè in molte altre cose noi fummo i primi, e siamo stati poi seguiti da molti. Non per questo che siamo i primi, si dovrà credere che il nostro concetto sia sbagliato.

Se non che sorge a questo punto un'altra ben più grave obiezione, che accennò primo l'onorevole Cimorelli, e dopo di lui l'onorevole Sacchi ed altri oratori: non ricordo il nome di tutti.

Del Balzo Carlo. È una lunga litania.

Fortis. L'obiezione è questa: la giustizia deve essere pronta e non eccessivamente costosa: la riforma, che ci vien proposta, allunga il corso dei giudizi e quindi importerà anche un maggiore dispendio.

Giova osservare in primo luogo che per rendere meno costosa la giustizia si potrebbe giustamente invocare una diminuzione dei diritti fiscali, che sono veramente eccessivi. Ma di ciò non è il caso di parlare ora.

All'obiezione poi si risponde che prima di pensare all'economia del tempo e del danaro, dobbiamo avere un ordinamento giudiziario intrinsecamente buono. Se a dare garanzia di una piena cognizione e di un'imparziale decisione della controversia si ritiene necessario un giudizio di revisione della sentenza di appello, non è lecito invocare la brevità o l'economia dei giudizi, per ripudiare questa riforma. In una parola, io dico non essere ammissibile che si sollevino in questo momento questioni, che suppongono già risolto il problema di un buon ordinamento giudiziario.

L'onorevole Sacchi, accennando al grande movimento degli affari, alla rapidità del commercio, alla frettolosa esistenza che conduciamo, diceva che la tendenza prevalente è quella di abbreviare i giudizi: ed io credo che si possa rispondergli che il bisogno prevalente è quello di ottenere giustizia, e che non sarebbe buon consiglio quello di sacrificare alla brevità il merito dei giudizi. Se vi sono litiganti a cui preme soprattutto di veder presto definite le loro controversie, anche a rischio di non vederle definite bene, essi possono ricorrere all'arbitrato inappellabile.

Voce. Ma questo lo abbiamo già!

Fortis. E questo appunto dico, che i litiganti possono sempre compromettere in uno

o più arbitri inappellabili le loro controversie. E secondo il disegno di legge possono anche rinunciare ai due gradi di giurisdizione, rimettendosi senz'altro nelle questioni di puro diritto alla decisione della Cassazione.

Quanto alla funzione della Cassazione, che, se male non mi appongo, sembrò imperfetta anche all'onorevole Gianturco, convengo che possa essere modificata per impedire che le liti si possano perpetuare.

Coll'attuale sistema una causa può essere portata due o tre volte alla Corte di Cassazione. E come mai è ciò possibile?

Ciò può avvenire, e non di rado avviene, perchè la Corte di rinvio può sempre decidere per motivi diversi nel medesimo senso; e così divien possibile un secondo, un terzo ricorso, alla Cassazione.

A questo inconveniente si deve poter ovviare. Ma l'onorevole Gianturco mi insegna che queste sono questioni di procedura, le quali non hanno necessaria attinenza coll'ordinamento giudiziario.

Mi piace di essere pienamente d'accordo con l'onorevole Gianturco circa alla scelta dei magistrati di Cassazione.

L'onorevole Sacchi propose un sistema elettivo per la Cassazione ed accennò, come ad un lontano ideale, al giudice elettivo in ogni materia ed in ogni grado di giurisdizione. Io credo che il giudice elettivo ripugni alle nostre condizioni sociali, e non mi pare che possa mai rappresentare un progresso, data la missione del giudice in mezzo alla società. Ma non è ora il momento di occuparsi di questioni teoriche. Quanto alla elezione della Corte di Cassazione, l'egregio amico Sacchi ha portato un esempio decisamente contrario alla sua tesi. Egli ha ricordato l'epoca del Consolato in Francia, e ci ha detto che la lista dei candidati alla Corte di Cassazione era compilata dal Primo Console. Vuol dire adunque che i candidati erano tutti di gradimento del Primo Console, e quindi si comprende che la elezione non portasse con sé alcun pericolo nè alcuna sorpresa.

Secondo la proposta Sacchi si avrebbe un metodo inverso. L'ordine degli avvocati, quello dei professori e quello dei magistrati dovrebbero proporre la lista dei nomi, entro la quale sarebbe obbligato di scegliere il Guardasigilli. Questo metodo presenta molti pericoli e non credo che possa aver fortuna.

Il quarto punto, del quale mi son proposto di parlare, riguarda il Pubblico Ministero.

E qui lasciatemi premettere una dichiarazione. I dubbi, che esprimerò intorno alle proposte modificazioni dell'istituto del Pubblico Ministero, non mi distoglieranno dal votare in favore del passaggio alla seconda lettura.

La questione è ardua, nè alcuno può presumere che la sua opinione sia di tutte la più giusta, la più accettabile.

Spero che il Presidente del Consiglio ed il ministro Guardasigilli terranno in conto anche quello che sto per dire. Ma se la mia speranza restasse delusa, mi rassegnerò, sebbene a malincuore, al nuovo ordinamento del Pubblico Ministero, che a me non sembra corrispondere pienamente ai fini dell'istituto.

E veniamo alla controversia. Qual concetto dobbiamo avere del Pubblico Ministero?

Non intendo darne una definizione, che è inutile e forse pericolosa; ma vorrei procedere a qualche determinazione, che potesse rendere più agevole l'esame della questione.

Il Pubblico Ministero, ossia quel pubblico ufficiale cui la legge affida determinate funzioni presso la magistratura giudicante ed anche presso l'autorità amministrativa, appartiene o non appartiene alla Magistratura?

Io non credo che appartenga alla Magistratura: per me l'ufficiale del Pubblico Ministero non ha la qualità di magistrato. Perché? perchè l'ufficiale del Pubblico Ministero non appartiene all'ordine giudiziario, cioè all'ordine dei giudici. Questo mi pare certo e chiarissimo: il Pubblico Ministero concorre all'amministrazione della giustizia, ma non rende giustizia.

Non è questa che una determinazione negativa; ma se ne può intanto ricavare che dall'indole delle funzioni del Pubblico Ministero non promana alcun argomento, che ci persuada e sottrarlo alla dipendenza del potere esecutivo. Non valgono per il Pubblico Ministero quelle ragioni d'indipendenza, che si adducono per i magistrati che rendono giustizia.

Invece si scorgono a colpo d'occhio le ragioni di necessaria dipendenza del Pubblico Ministero dal potere esecutivo.

E badate, o signori, che qui non è in giuoco alcun principio di libertà. Non mi parlate di abusi. Gli abusi, che si dovranno evitare e reprimere, non mutano l'indole dell'istituto. L'istituto deve rispondere ai suoi fini.

È compito, anzi è dovere del Governo, di vegliare alla difesa della Società, di garantire la tranquillità e la sicurezza pubblica, l'ordine e il rispetto delle leggi. Dato il reato, il Governo deve ricercarne gli autori ed i complici,

affinchè siano puniti, secondo le leggi, in regolare giudizio.

E se questo è un dovere sociale, è possibile concepire che l'adempimento di questo dovere sociale venga dal Governo delegato ad un ordine di ufficiali da lui indipendenti? Sarebbe un'abdicazione irragionevole, anzi assurda!

Ferri. Deve fare le sentenze allora il Governo.

Fortis. No, onorevole Ferri! per le sentenze abbiamo l'ordine giudiziario.

Ferri. Ma il potere di fare le sentenze non è delegato dal Governo ai magistrati?

Fortis. La delegazione non viene dal Governo.

Ferri. È lo Stato che delega! . . .

Fortis. Basta richiamare gli articoli dello Statuto. Li avrà letti anche lei, onorevole Ferri.

Ferri. Ma lo Stato non è il Governo?

Fortis. Il Governo è soltanto parte del potere esecutivo.

Un'altra osservazione.

La polizia giudiziaria è per legge alla dipendenza del Pubblico Ministero: ma al tempo istesso gli ufficiali di polizia giudiziaria sono soggetti all'autorità del Governo. Ora chi non vede la necessità di coordinare ed armonizzare l'azione della Pubblica sicurezza e del Pubblico Ministero? E chi non vede il pericolo permanente di contrasti, di gelosie, di antagonismi, se il Pubblico Ministero fosse assolutamente indipendente dal potere centrale, se si trovasse di fronte in disaccordo le due Autorità e le due responsabilità, quella del Governo e quella del Pubblico Ministero?

E ancora. Quest'ordine di pubblici ufficiali, che non dipende dal Governo, che non può dipendere dalla magistratura, da quale autorità superiore dovrà dipendere? Bisogna pur sorvegliare ed esigere che il Pubblico Ministero adempia alle sue funzioni, con zelo, fermezza ed equità....

Del Balzo Carlo. Sotto la vigilanza della Cassazione.

Fortis. L'onorevole Del Balzo dice, sotto la vigilanza della Cassazione; e intenderà certamente accennare al concetto espresso dall'onorevole Girardi, che vorrebbe mettere il Pubblico Ministero sotto la sorveglianza del Procuratore generale del Re presso la Corte di Cassazione.

Ma questo Procuratore generale sarebbe irresponsabile, o dovrebbe rendere conto del suo operato?

La irresponsabilità non si comprende in un

Governo rappresentativo; e sarebbe strano che coloro i quali temono l'arbitrio del Guardasigilli, si sottomettessero di buon grado a quello di un Procuratore generale del Re. Ed ammessa la responsabilità, a chi altri fuorchè al Guardasigilli potrà essere affidato il sindacato dell'opera del Pubblico Ministero? Chi potrà chiedergli conto di ciò che fa, e di ciò che non fa?

Del Balzo Carlo. Risponde ai consiglieri della Cassazione. (*Rumori*).

Fortis. Se il Pubblico Ministero non ha diritto di vigilare sulla magistratura, nemmeno questa potrà sorvegliare il Pubblico Ministero. Indipendenza reciproca.

Ditemi voi dunque quale sia l'autorità, sotto i cui occhi dovranno compiersi le funzioni del Pubblico Ministero, che dovrà giudicare degli errori ed anche delle colpe, della capacità e della inettitudine degli ufficiali del Pubblico Ministero, e rendere effettiva la loro responsabilità.

Pala. La legge!

Fortis. La legge non è che la norma.

Pala. Senza di questa, non c'è che l'arbitrio! (*Conversazioni*)....

Fortis. Onorevole Pala, la legge ha bisogno di chi la faccia osservare.

Ma guardiamo la questione anche sotto altri aspetti.

Gli ufficiali del Pubblico Ministero, lo ha già detto l'onorevole Gianturco, devono avere attitudini speciali ed una pratica speciale. Ora come si può pretendere che i magistrati, tra i quali dovrebbero scegliersi i funzionari del Pubblico Ministero, posseggano queste doti? Come si potrà domandare loro ciò, che può dare soltanto una lunga ed accurata preparazione, uno studio indefesso?

Voi mettereste i magistrati, il più delle volte, in una condizione di inferiorità nelle lotte giudiziarie che dovrebbero sostenere.

Aggiungete che il Pubblico Ministero, nella sua pretesa indipendenza ed irresponsabilità, non avrebbe azione disciplinata ed uniforme. Unità di azione non si può ottenere senza unità di direzione. La legge stessa potrebbe essere diversamente interpretata.

Una voce. Anche ora! (*Commenti*).

Fortis. Ora abbiamo la possibilità di rimediare all'inconveniente. Invece non l'avremmo più, se rendessimo indipendente il Pubblico Ministero.

Una voce. Diventerebbe molto più grave!

Fortis. È certo che la cosa diventerebbe molto più grave!

La temporaneità e revocabilità dell'ufficio può tornare di grande danno all'amministrazione della giustizia. Verrebbe a mancare ogni continuità ed ogni tradizione: dovrebbero necessariamente, al rinnovarsi del personale, interrompersi pratiche e ricerche indispensabili, o continuarsi con metodo diverso, con nuovi criteri; il nuovo magistrato dovrebbe forse ricominciare il lavoro già condotto a buon punto dal suo predecessore.

Nessun dubbio pertanto, secondo me, che il Pubblico Ministero deve dipendere dal Ministro Guardasigilli.

Ammetto che debbano essere tolte al Pubblico Ministero quelle attribuzioni, che si risolvono in un sindacato sulla magistratura. Nessuna ingerenza può concedersi al Pubblico Ministero nei fatti della magistratura. Su questo siamo interamente d'accordo; dobbiamo abolire una forma di soggezione, che menoma effettivamente l'indipendenza, della magistratura. Ma la indipendenza, come già dissi, deve essere reciproca; imperocchè, se vi sono gravissimi inconvenienti laddove il Pubblico Ministero vigila sulla magistratura, altrettanti se ne potrebbero produrre, quando noi dessimo alla magistratura un diritto di vigilanza sul Pubblico Ministero.

Finalmente non ammetto che gli ufficiali del Pubblico Ministero siano inamovibili, per le ragioni che scaturiscono da quanto ho detto sin qui. Ed anche per questo non mi par possibile che possano essere chiamati a coprire le funzioni del Pubblico Ministero i magistrati, che naturalmente porterebbero con sé la inamovibilità inerente al loro ufficio di giudici.

Passeremo dunque alla seconda lettura. Io non ho, onorevoli colleghi, alcuna attitudine alla perorazione. Non so prepararla, e non saprei nemmeno dirla (*Harità*). La mia conclusione è questa. Se la legge può essere criticata con fondamento di ragione in alcune sue parti, essa merita tutto il nostro appoggio e tutto il nostro plauso per i fini generali cui mira. Bisogna ben distinguere i fini della legge dai principi che ispirano la riforma. Si potrà dissentire in alcuni punti dalle proposte del Governo, ma non bisogna perdere di vista lo scopo supremo, cui devono volgersi i vostri sforzi, che è quello di migliorare materialmente e moralmente le condizioni della magistratura, di rialzarne l'autorità ed il prestigio, di ristabilire intera la fede, che le popolazioni devono avere nell'amministrazione

della giustizia. Diceva ieri l'onorevole Pellegrini nel suo discorso pieno brio, di vivacità, di argute osservazioni: dove è l'urgenza di questa legge? non potevamo forse aspettare? quale è la ragione che imponga al Parlamento di adottare precipitosamente questa riforma? Se l'onorevole Pellegrini fosse presente, vorrei dirgli: portate il vostro esame critico, la vostra sottile diagnosi, sulle condizioni della magistratura, e vi convincerete ben presto delle ragioni di urgenza, che ora non volete vedere. La stessa relazione ministeriale è piena di eufemismi quando descrive le condizioni della nostra magistratura. Chi legge quella relazione comprende facilmente che il male è ben più grave di quello che comunemente si crede. Ora io dico: poteva certamente il Governo aspettare ancora qualche tempo a presentare questo importantissimo disegno di legge; ma quando la questione è stata posta dinanzi al Paese e dinanzi al Parlamento, quando una discussione solenne ha avuto luogo, dalla quale purtroppo il credito della magistratura non esce rafforzato, è chiaro che il dovere del Parlamento è quello di uscire al più presto da una situazione grave e penosa. Ed io auguro che la riforma giudiziaria, elevando l'autorità dei giudici e della giustizia, faccia sentire la necessità di altre riforme, che abbiano ugualmente per fine di migliorare le condizioni degli ordini amministrativi dello Stato.

E così finisco, invitando il mio collega ed amico Lucchini a dichiarare che nella questione del Pubblico Ministero ci arrendiamo a discrezione, purchè la riforma si compia, purchè si raggiungano gli altissimi scopi che essa si propone. (*Vivissime approvazioni - Molti deputati si congratulano con l'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Adelelmo Romano.

Romano Adelelmo. Signor Presidente, in queste condizioni della Camera ed a quest'ora, le rivolgo preghiera di rimettere a domani il mio discorso.

Presidente. La Camera ha già deliberato che prima delle sei e mezza l'oratore, a cui spetta, debba parlare. Non si può ora modificare ciò che la Camera ha deliberato.

Romano Adelelmo. Se la Camera consente alla mia preghiera di rinvio la compenserò parlando brevissimamente domani.

Voci. Parli parli.

Presidente. Ella vede che la Camera è disposta ad ascoltarla.

Romano Adelelmo. Obbedisco a malincuore

all'invito del Presidente e mi affretto a dichiararvi, onorevoli colleghi, che non farò un discorso (*Bravo!*); perchè non pochi giuriconsulti insigni e parlamentari autorevoli hanno già portato nella discussione di questo disegno di legge il contributo della loro scienza e della loro esperienza con discorsi dotti ed esaurienti.

Sento il dovere di approfittare della vostra benevolenza solo per pochi minuti, quanto basta per richiamare la vostra attenzione sull'ordine del giorno, che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, perchè lo stimo degno del vostro favore.

Voi già sapete il mio pensiero. Io penso che delle due parti, di cui si compone il disegno di riforma giudiziaria, la prima sia urgente e debba essere subito sottoposta all'esame del Parlamento, e la seconda, oltre che poco felice, come è stato luminosamente dimostrato, sia anche prematura.

Per me è urgente solo il miglioramento materiale e morale della magistratura: dico anche morale, nonostante la mia convinzione che i nostri giudici, i quali spesso, nell'ignoranza, ma pericolosa lotta fra la miseria e l'indipendenza della propria coscienza, fanno trionfare la giustizia, i nostri giudici, dico, sono quanto al carattere migliori di quello, che generalmente si crede; anche senza contare quei sommi che illustrano la magistratura per il carattere e per la dottrina, e dei quali la nazione può giustamente dirsi orgogliosa. Ma se la mia convinzione è che i giudici siano migliori di quello che si crede, non posso negare che sotto un certo punto di vista vi siano dolorose eccezioni, e che la coltura di questa nobile classe sia in media poco elevata.

È evidente quindi il bisogno di una legge, la quale (cito a titolo di onore le parole della relazione ministeriale) « si proponga di formare « un ordine di magistrati in cui non possono entrare e rimanere che i più capaci, i più integri; « i più degni per cultura e carattere, e circondarli delle garanzie tutelari che valgano a difenderli contro le debolezze proprie, gli arbitri « e le lusinghe altrui, a sollevarli a maggior « dignità morale col migliorarne la condizione « economica, a renderli sotto ogni aspetto rispettati, affinché quanti sono investiti del potere di giudicare abbiano la forza e l'autorità « di mantenere inviolato per tutti e contro « tutti l'impero sovrano della legge. »

Questi i bisogni generalmente sentiti, questi i comuni desiderati per un provvido ordinamento giudiziario; e per questa parte va data ampia

lode al Governo, che ha compreso tali esigenze e che si è messo subito all'opera per l'eliminazione dei lamentati inconvenienti.

Siano dunque benvenute quelle disposizioni del disegno di legge, che contengono le norme per la nomina, gli stipendi e le guarentigie della magistratura, ma non si vada più innanzi, perchè il resto è prematuro.

E dico siano benvenute, non perchè io accetti nella loro integrità gli articoli di questa prima parte del disegno di legge, ma perchè ne accetto il concetto fondamentale.

Per vero io credo imprudente adottare il giudice unico in prima istanza in questo momento, come non credo ben ideato l'istituto della Corte di revisione e del Pubblico Ministero, la cui indipendenza dovrebbe essere temperata con la responsabilità ministeriale, e la cui graduatoria dovrebbe essere parallela, ma divisa da quella della magistratura. Il giudice, che si abitua alle funzioni del Pubblico Ministero, perde la serenità che gli deve essere indispensabile per le funzioni del magistrato giudicante; egli senza accorgersene addiventa appassionato.

Ma aggiungerò che questa parte della riforma non è nemmeno desiderata dal paese, e non rappresenta la soddisfazione di un bisogno sentito, condizione essenziale perchè si proponga una nuova legge.

Non starò a ripetere tutte le ragioni svolte in sostegno di tale tesi, perchè non mi piace di dire peggio quello, che è già stato detto diverse volte e con splendida eloquenza. Guarderò la cosa dal lato, molto modesto, ma importante, degli inconvenienti che presenterebbe questa legge nella sua attuazione.

Dico adunque che l'Italia non è nemmeno materialmente preparata a questa riforma, e che non vi è preparata la magistratura. Che non vi sia preparata materialmente l'Italia, è facile persuadersene, quando si noti che buona parte del nostro paese, segnatamente dell'Italia meridionale, e credo anche della insulare, ci presenta intere regioni senza ponti e senza strade. Ivi nella stagione invernale si rimane spesso e per diversi giorni nella impossibilità di uscire dal proprio comune; e quando il viaggio è possibile occorre una giornata per recarsi al capoluogo del circondario. Orbene, con questa condizione di luoghi, nelle quattordici provincie del mezzogiorno, eccetto la sezione di Potenza, non vi sono che quattro Corti di appello, cioè Napoli, Trani, Catanzaro ed Aquila.

Il povero e buon contadino dei nostri paesi, se subisce un'ingiustizia, prima dell'attuazione della nuova legge, recandosi a piedi nel capoluogo del circondario, può domandare la dovuta riparazione; ma se sarà costretto a recarsi nella lontana sede della Corte d'appello, quel povero ed impacciato contadino preferirà certamente di rinunciare a tutto, vittima rassegnata della propria impotenza, e forse aumenterà il numero spaventevole degli emigranti.

E tutto ciò senza contare il grande ritardo che avrà la decisione dei gravami pel cresciuto numero delle cause innanzi alle Corti.

Dunque l'amministrazione della giustizia, che per essere efficace deve essere pronta ed economica, diverrebbe dopo la nuova legge lunga, dispendiosa, difficile, e qualche volta impossibile.

Se vi è alcuno tra voi, onorevoli colleghi, il quale possa credere esagerato quello che ho detto della condizione di viabilità dell'Italia meridionale, vi è il presidente del Consiglio che vi può persuadere del contrario. Perchè egli si è certamente fatta una idea chiara di quei luoghi, quando (e lo ricordo a titolo di onore), con una determinazione patriotticamente coraggiosa s'indusse nell'autunno del passato anno a visitare la Basilicata, come quella che poteva essere il tipo delle nostre provincie, per studiarne da vicino i bisogni ed escogitare illuminati provvedimenti riparatori. Ora quello che si dice di Potenza, si può affermare, sicuri di non errare, delle provincie di Catanzaro, di Campobasso, di Chieti, e di Teramo e di altre di cui è inutile fare il nome. Da tutto questo deriva che, quando avremo le nostre strade, quando le condizioni di quei luoghi saranno rese migliori mercè gli opportuni provvedimenti a favore del Mezzogiorno, già più volte solennemente promessi, allora soltanto si potrà pensare all'attuazione della seconda parte della riforma contenuta nel disegno di legge che discutiamo. Dunque non mi sono ingannato affermando che le condizioni d'Italia non sono ancora tali da farla ritenere preparata alla proposta riforma, a parte il merito delle singole disposizioni.

Ma ho affermato che non vi è preparata neanche la magistratura, e tale affermazione non è men vera della prima; la conferma si legge nella stessa relazione ministeriale, nella quale, senza reticenze, si afferma che è necessario di sollevare la coltura e il morale dei giudici, che bisogna creare il loro carattere, e,

con questo e con uno stipendio migliore, la loro indipendenza.

Ora mi sia permesso di domandare se da tali magistrati si possa ricavare un buon giudice unico. Ma come? Dall'oggi al domani questo funzionario poco colto, della cui correttezza ed indipendenza è lecito dubitare, dall'oggi al domani dico, sol perchè aumentato di stipendio, diverrà colto ed acquisterà carattere ed indipendenza in tal misura che si possano accrescere indefinitamente, colla fiducia della nazione, i suoi poteri?

Nè vale il parlare dell'epurazione, perchè nella maniera come essa si vuol compiere non può affidare alcuno. Rappresenta una vera sconsigliatezza, se non vuol dirsi un grave pericolo di profonda demoralizzazione, il lasciare, come si pretende, per tre anni la magistratura alla mercè del potere esecutivo e di tutte le influenze, alle quali il medesimo deve sottostare.

La epurazione di una nobile classe, che è tanta parte della Nazione, si può fare in due modi soltanto; nei casi eccezionali, in un periodo ristrettissimo di tempo, e forse anche con Decreto Reale da portarsi immediatamente all'approvazione del Parlamento; nei periodi ordinari, senza scosse, mercè una selezione graduale, paziente, illuminata, prudente. Voi avete abbandonate le due vie maestre per cercarne una terza, che è disastrosa, e come tale non può essere approvata dalla Camera.

Nè vi trattenga dal rinviare la seconda parte del vostro disegno di legge la illusoria speranza delle economie, che verrebbero dalla riduzione dei giudici; poichè, a parte il notare che la riduzione dei magistrati non può essere un espediente finanziario, è facile il prevedere che quelle economie non saranno nella proporzione da voi presunta, sia perchè la diminuzione del personale sarà nel fatto minima, sia perchè nei primi tempi il poco risparmio sarà assorbito dalle indennità e dal cresciuto numero dei pensionati.

Abbiate dunque il coraggio di chiedere alla Camera quello che serve per il miglioramento dei magistrati, e la Camera, ne son sicuro, non rifiuterà la sua approvazione, certa di avere quella del paese.

Le riforme non si fanno senza danaro; ed oggi sarebbe pericoloso ripetere quello che avvenne nel 1890, se non erro, quando si aumentò lo stipendio dei giudici di lire 500, ma essi ne ebbero solo 400, e dopo tredici anni aspettano ancora l'ultimo centinaio.

Che se poi volete ad ogni costo ricorrere alle economiche, allora scegliete le meno dannose; proponete in proporzioni più modeste i nuovi stipendi, e sopprimete quelle preture, quei tribunali e quelle Corti di appello, che per lo scarsissimo numero delle cause che trattano, per la vicinanza di altre sedi giudiziarie di ugual grado, e per la compiuta e perfetta viabilità delle contrade dove si trovano, sono ritenute per consenso generale inutili.

Dunque, anche la magistratura non è preparata alla seconda parte della vostra riforma giudiziaria, e la epurazione, come l'avete ideata, non può accettarsi.

Onorevoli colleghi, io ho considerato la nuova legge in rapporto agli inconvenienti, che deriverebbero dalla sua attuazione; ho esaminato il lato modesto della questione, ma ho parlato da un punto di vista alto e sereno. Non ho difeso nessuna pretura, nessun tribunale, nessuna corte, nessun interesse locale; ma non posso non farvi notare che, quando i piccoli interessi locali sono così numerosi come quelli che compromette il presente disegno di legge, questi moltissimi piccoli interessi rappresentano un interesse generale, che un buon governo non può trascurare.

Se dunque, onorevole ministro, nè l'Italia nè la magistratura sono preparati alla vostra riforma, e se i molti interessi offesi rappresentano un interesse generale, mi sarà lecito di ripetervi: fate prima la magistratura, e poi discuteremo la seconda parte del vostro disegno di legge; mi sarà lecito di pregare la Camera a volere approvare il mio ordine del giorno. (*Approvazioni. — Congratulazioni.*)

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Sull'ordine del giorno.

Presidente. Avverto la Camera che è stata distribuita la relazione sulla domanda di autorizzazione all'arresto dell'onorevole Todeschini. Questa discussione sarà iscritta nell'ordine del giorno di martedì.

La giunta delle elezioni ha presentato la relazione sulla elezione contestata del collegio di Lucca. (Proclamato Martini)

Sarà stampata e distribuita, ed iscritta nell'ordine del giorno di martedì.

L'onorevole Fili-Astolfone e dieci deputati chiedono che siano dichiarati urgenti i disegni di legge sulle opere marittime e sulle alluvioni, presentati oggi dall'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Se non vi sono obiezioni questa proposta s'intenderà approvata.

(*L'urgenza è ammessa.*)

L'onorevole Morando ha presentato una mozione, sottoscritta però soltanto da lui, e non da dieci deputati.

Sarà trasmessa agli uffici perchè ne mettano la lettura.

È stata presentata pure la seguente mozione:

« La Camera invita il Governo a sospendere l'andata in vigore dell'articolo 6 delle legge 12 giugno 1902, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità ed arte, fino a che non vi siano introdotte le necessarie modificazioni, intese a salvare il patrimonio archeologico ed artistico, nella parte che deve assolutamente essere conservata in paese per le esigenze della coltura e del decoro nazionale. »

« Barnabei, Chiesi, Celli, Santini, Socci, Carlo Del Balzo, Calissano, Vollaro De Lieto, Rampoldi, Aguglia, Morelli-Gualtierotti, Chimenti, Cirmeni, V. Rizzo, Camera, Guicciardini ».

Si stabilirà poi il giorno in cui questa mozione potrà essere svolta.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza presentate.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'interno, sui criteri ai quali si è informata l'autorità nel proibire un manifesto annunciante la riunione in favore della Università di Trieste.

Barzilai.

Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro per la giustizia, onde conoscere i motivi per cui l'ex segretario comunale Cellario è detenuto da trenta mesi senza processo nelle carceri di Mondovì.

Morgari.

Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se e quando sarà provvisto ad una razionale e definitiva sistemazione del porto di Civitavecchia.

Morgari.

Il sottoscritto interroga il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se gli studi fatti dalla Commissione incaricata

di esaminare le nuove tariffe, saranno pubblicati prima di stipularsi i trattati denunciati.

Abruzzese.

Il sottoscritto interroga il ministro della pubblica istruzione sulle comunicazioni ufficiose del 18 corrente relative alla vendita di libri fatta al Ministero dall'editore Batteji di Parma, ed anche allo scopo di sentire se e quali provvedimenti intenda di prendere in confronto di quei funzionari che abbiano per avventura dimenticati i doveri della correttezza nell'esercizio del loro mandato.

Albertelli.

Il sottoscritto interroga i Ministri della guerra e dell'interno, per sapere quando sarà presentato il promesso disegno di legge per la sistemazione definitiva del Tiro a segno, oggi specialmente che per la nuova legge sul reclutamento verrà ad essere ridotta la ferma sotto le armi per alcune categorie.

Libertini Gesualdo.

Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici per quali ragioni lo Ispettore generale delle Strade ferrate, cedendo alle insistenze della Società delle Adriatiche, non abbia dato seguito ai ripetuti voti del Consiglio delle tariffe per la modificazione della tariffa speciale n. 55, la quale, così come è attualmente e peggio nel modo come è applicata, costituisce, in pratica un illegale monopolio in favore di due note ditte esportatrici di derrate alimentari.

Brunicardi.

Presidente. Le interrogazioni saranno poste nell'ordine del giorno. Quanto alle interpellanze il Governo dichiarerà poi se e quando debbano essere svolte.

La seduta termina alle ore 18,40.

Ordine del giorno della seduta di domani :

1. Interrogazioni.
2. *Seguito della prima lettura del disegno di legge :*
Ordinamento giudiziario. (294)
- Discussione dei disegni di legge :*
3. Sulle case popolari.
4. Della riforma agraria. (134)
5. Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza. (105)
6. Modificazioni al libro I, titolo V capo X, del Codice civile relative al divorzio. (182)
7. Interpretazione dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 554, sul matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito. (132)
8. Modificazione dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari approvato con decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) (*Urgenza*).
9. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma. (142)
10. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio. (103)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Roma, 1903 -- Tip. della Camera dei Deputati.